



C.F.I.

COOPERAZIONE FINANZA IMPRESA

Datore di Lavoro

Dott. Luca Bernareggi

RSPP

Ing. Luca Marzi

Medico Competente

Dott. Pietrangelo Fronterre

R.L.S.

Melissa Lilli

Redatto in collaborazione con

IGEAM.
CONSULTING

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

**LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
IL PIANO DI MIGLIORAMENTO**

(Documento ex art 28, comma 2, D.Lgs. 81/08 e s.m.i.)

GIUGNO 2024

Il presente Documento e i relativi Allegati sono stati redatti sulla base delle informazioni fornite dal Datore di Lavoro e Preposti dell'Azienda al SPP e al Medico Competente, per le valutazioni di competenza.

I contenuti sono validati dal Datore di Lavoro e, ai fini della prova della data, sottoscritti dal Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, dal Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza e dal Medico Competente.


Data

Datore di Lavoro

Dott. Luca Bernareggi

R.S.P.P.

Ing. Luca Marzi


.....**Medico Competente**

Dott. Pietrangelo Fronterre

R.L.S.

Rag. Melissa Lilli

Riepilogo Revisioni

N.ro Edizione/ Revisione	Mese-Anno Emissione	Descrizione
Ed. 0/ Rev 0	16/05/2009	Aggiornamento alle disposizioni del D.Lgs. 81/08
Ed. 1/ Rev0	23/02/2011	Revisione e aggiornamento al D.Lgs. 106/09
Ed. 2/ Rev0	10/04/12	Revisione ed aggiornamento al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.
Ed. 3/ Rev0	31/07/13	Aggiornamento al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.
Ed. 4/ Rev0	13/12/13	Aggiornamento a seguito del trasferimento di sede a far data dal 01/11/2013
Ed. 5/ Rev0	Maggio 2015	Revisione ed aggiornamento al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.
Ed. 6/ Rev0	Luglio 2016	Revisione ed aggiornamento al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.
Ed. 7/ Rev0	Aprile 2017	Aggiornamento Gruppi Omogenei
Ed. 8/ Rev0	Marzo 2018	Variazione Datore di Lavoro
Ed. 9/ Rev0	Giugno 2019	Revisione ed aggiornamento al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.

N.ro Edizione/ Revisione	Mese-Anno Emissione	Descrizione
Ed. 10/ Rev0	Dicembre 2020	Variazione RLS e revisione ed aggiornamento al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.
Ed.10/ Rev1	Aprile 2021	Variazione Medico Competente
Ed.11/ Rev0	Febbraio 2022	Variazione Medico Competente e aggiornamento al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.
Ed.12/ Rev0	Luglio 2023	Revisione ed aggiornamento al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.
Ed.13/ Rev0	Giugno 2024	Revisione ed aggiornamento al D.Lgs n.81/2008 e s.m.i.

SOMMARIO

1	INTRODUZIONE	9
1.1	Definizioni	9
2	CONTENUTI E STRUTTURA DEL DOCUMENTO	10
	SEZIONE I - ANAGRAFICA E DESCRIZIONE	12
3	ANAGRAFICA DELL’AZIENDA	12
4	DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ E DELLA SEDE	12
4.1	Attività esternalizzate	12
	SEZIONE II - LE FUNZIONI DELL’AMMINISTRAZIONE COINVOLTE NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA	13
5	L’ORGANIZZAZIONE DELLA SICUREZZA	13
5.1	Il Datore di Lavoro.....	13
5.2	I Dirigenti.....	13
5.3	I Preposti.....	13
5.4	Struttura del Servizio di Prevenzione e Protezione	14
5.5	Il medico competente e la gestione della sorveglianza sanitaria	14
5.6	I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza	15
5.7	L’organigramma del sistema di gestione della sicurezza del lavoro.....	15
	SEZIONE III – LA VALUTAZIONE DEI RISCHI	16
6	IL PROCESSO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI	16
6.1	Identificazione dei pericoli.....	16
6.2	Analisi delle certificazioni e delle autorizzazioni	16
6.3	Definizione dei Gruppi Omogenei di Lavoratori (GOL).....	17
6.4	Analisi dell’andamento degli infortuni e delle malattie professionali.....	17
6.5	La valutazione dei rischi.....	18
	SEZIONE IV – GLI ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO	19
7	ESITO SINTETICO DELLA VALUTAZIONE	19
7.1	Esito della valutazione del rischio per Gruppi Omogenei di Lavoratori	19
7.2	Luoghi di lavoro.....	20
7.3	La valutazione del rischio sismico	20
7.4	La valutazione del rischio incendio	21
7.5	Rischi di Elettrocuzione.....	23
7.6	Rischio fulminazione	25

7.7	Le attrezzature di lavoro	26
7.8	Dispositivi di protezione individuale (DPI)	27
7.9	Segnaletica di Sicurezza	27
7.10	Lavori in quota	27
7.11	Lavoro in ambienti sospetti di inquinamento o confinati	27
7.12	Rischi da atmosfere asfissianti.....	28
7.13	La movimentazione manuale dei carichi	29
7.14	Il lavoro al Videoterminale.....	29
7.15	Illuminamento.....	30
7.16	Microclima e stress termico.....	31
7.17	Rumore	31
7.18	Vibrazioni	32
7.19	Campi elettromagnetici (CEM)	33
7.20	Radiazioni ottiche	33
7.21	Radiazioni ionizzanti	35
7.22	Altri agenti fisici	35
7.23	Gli agenti chimici.....	35
7.24	Gli agenti cancerogeni e mutageni	36
7.25	Il fumo passivo	36
7.26	Amianto	37
7.27	Gli agenti biologici.....	37
7.28	Rischio di esplosione.....	38
7.29	Rischi collegati allo stress lavoro-correlato	38
7.30	Le lavoratrici madri	39
7.31	Lavoro notturno	40
7.32	Lavoro in solitario	40
7.33	Rischi di aggressione esterne sul lavoro	41
7.34	Rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale applicata	41
7.35	Rischi connessi alle differenze di genere	42
7.36	Rischi connessi all'età	42
7.37	Rischi connessi alla provenienza da altri paesi	44
7.38	Valutazione del rischio legato all'assunzione di bevande contenenti alcool e/o sostanze psicotrope e stupescienti	44
7.39	Rischi Interferenziali: Sicurezza nei Contratti d'appalto di servizi, opere e forniture .	45
SEZIONE V - INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO		47

8	L'INFORMAZIONE E LA FORMAZIONE.....	47
8.1	Informazione di tutto il personale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro	47
8.2	Formazione per Datore di lavoro.....	48
8.3	Formazione per Dirigenti	48
8.4	Formazione per i preposti.....	48
8.5	Formazione del personale, generale e sui rischi specifici.....	48
8.6	Formazione relativa alle procedure del piano di emergenza	49
8.7	Formazione Addetti all'antincendio	49
8.8	Formazione Addetti al primo soccorso.....	49
8.9	Formazione specifica dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza	49
8.10	Formazione specifica del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.....	50
	SEZIONE VI - LA GESTIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA.....	51
9	IL SISTEMA DI GESTIONE DELLA SICUREZZA	51
9.1	Gestione, monitoraggio e verifica degli adeguamenti.....	51
9.2	Gestione acquisti/approvvigionamenti e degli appalti.....	52
9.1	Gestione Formazione.....	52
9.2	Gestione Sorveglianza sanitaria.....	52
9.3	Gestione della documentazione di sicurezza.....	52
9.4	Gestione delle emergenze	53

ALLEGATI DOCUMENTALI	Emissione
1. Ruoli e funzioni del sistema di gestione della prevenzione	Giugno 2024
2. Criteri e metodologie di valutazione	Giugno 2024
3. Tabelle di classificazione degli elementi utili per la valutazione dei rischi	Giugno 2024
4. Descrizione dei luoghi di lavoro	Giugno 2024
5. Valutazione del Rischio Incendio dei luoghi di lavoro	Dicembre 2020
6. Analisi delle certificazioni e delle autorizzazioni	Giugno 2024
7. Valutazione dei rischi ed individuazione degli adeguamenti per luoghi di lavoro	Giugno 2024
8. Valutazione dei rischi per Gruppi Omogenei di Lavoratori	Giugno 2024
9. Piano degli Adeguamenti	Giugno 2024
10. Tutela della sicurezza e della salute delle lavoratrici madri	Giugno 2024
11. Protocolli sanitari	-
12. Il Sistema di Gestione per la Sicurezza	
12.1. Procedura di Gestione degli Appalti	Luglio 2023
12.2. Procedura di Gestione del Lavoro al VDT	

1 Introduzione

Il presente documento rappresenta il risultato del lavoro di analisi delle attività svolte nell'ambito del CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a., ai fini della valutazione dei rischi per i lavoratori e della programmazione di tutte le necessarie azioni di prevenzione e protezione ai sensi dell'art. 28, comma 2 lettera b del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

In considerazione della sua intrinseca caratteristica di dinamicità, non deve essere considerato come un lavoro conclusivo e definitivo, bensì come uno strumento per la pianificazione delle attività di prevenzione e protezione di tipo tecnico, organizzativo e gestionale. Il Documento dovrà pertanto essere necessariamente aggiornato a fronte dell'attuazione delle suddette misure e, in ogni caso, nelle previsioni di cui all'art. 29 D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Per la stesura di tale elaborato sono stati consultati i referenti dell'Azienda, il medico competente e acquisiti pareri e informazioni anche da parte del Rappresentante per la Sicurezza dei Lavoratori e dei lavoratori stessi.

1.1 Definizioni

Per quanto attiene le definizioni proprie del Testo Unico, si rimanda all'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Nel seguito si riporta il significato di alcuni ulteriori termini utilizzati nel presente Documento per una migliore comprensione dello stesso.

Attività: E' un insieme di azioni (fase lavorativa) correlate all'espletamento delle mansioni o che compongono una specifica fase del ciclo lavorativo (es. manutenzione impianti);

Attività unitaria/Compito: E' un'azione in cui è scomponibile l'attività (es. movimentazione manuale di carichi).

Azienda/Ente: il complesso della struttura organizzata dal datore di lavoro pubblico o privato.

Gruppo omogeneo di lavoratori (GOL): insieme dei lavoratori che, per cicli di lavoro, luoghi frequentati e fattori di rischio cui sono esposti, hanno profili di esposizione equivalenti. Possono appartenere allo stesso GOL anche lavoratori che svolgono mansioni diverse (es. videoterminalisti).

Mansione: E' un insieme dei compiti lavorativi svolti dal lavoratore all'interno dell'organizzazione (addeito alla manutenzione impianti elettrici); non coincide necessariamente con la qualifica contrattuale;

Pericolo o Fattore di rischio: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (fisico, chimico, biologico, psicosociale, etc.) avente il potenziale di causare un danno.

Prevenzione: il complesso delle disposizioni o misure necessarie a seguito della valutazione dei rischi, per prevenire i rischi professionali e/o ridurre la probabilità di accadimento.

Protezione: insieme di misure necessarie a ridurre le conseguenze dannose di un dato evento che potrebbe verificarsi nonostante le misure di prevenzione adottate.

Rischio: probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione.

Rischio residuo: rischio che residua a seguito dell'attuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Rischi per la Sicurezza o Rischi di natura infortunistica: sono quelli responsabili del potenziale verificarsi di incidenti o infortuni, ovvero di danni materiali a beni o lesioni subite dai lavoratori in conseguenza di un impatto traumatico o esposizione acuta con fattori di rischio di diversa natura (strutturale, meccanica, elettrica, chimica, termica, etc.).

Rischi per la Salute, o Rischi igienico-occupazionali: sono rischi responsabili della potenziale compromissione dell'integrità psico-fisica e conseguimento di malattie professionali da parte dei lavoratori a seguito di esposizione protratta nel tempo ad agenti di natura chimica, fisica, biologica, ecc.

Rischi trasversali e/o organizzativi: sono rischi la cui presenza può incidere sia a livello di sicurezza che di salute e sono insiti nel contesto organizzativo e sociale in cui opera il lavoratore. Rientrano in tale categoria ad esempio; lo stress lavoro-correlato; il rischio aggressioni, i rischi correlati all'età e alle differenze di genere, ecc.

Unità Operativa: sito o struttura periferica – territoriale che presenta una dipendenza funzionale e/o economica dalla sede Legale/Centrale.

Unità Produttiva: stabilimento o struttura finalizzati alla produzione di beni o all'erogazione di servizi, dotati di autonomia finanziaria e tecnico funzionale

Valutazione dei rischi: valutazione globale e documentata di tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori.

2 Contenuti e Struttura del Documento

Il presente documento è strutturato in forma modulare, al fine di agevolarne la consultazione da parte delle Funzioni preposte ed è redatto nel rispetto delle indicazioni di cui all'art. 28 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., così come schematizzato in tabella:

Tabella 1 Le sezioni del Documento e Contenuti

SEZIONI E ALLEGATI DVR	CONTENUTI GENERALI
Anagrafica e Descrizione luoghi e attività	Dati per la corretta identificazione dell'Azienda, dei luoghi di lavoro di pertinenza e delle attività in essi svolte.
Le funzioni dell'Ente/Azienda coinvolte nella gestione della sicurezza (art. 28 comma 2, lett. d) ed e))	Descrizione sintetica dell'Organizzazione preposta alla gestione della sicurezza, con particolare riferimento all'individuazione delle funzioni coinvolte nella redazione del documento di valutazione dei rischi e per l'attuazione delle misure di prevenzione e protezione contenute nello stesso. Sono altresì individuati gli elementi generali di cui si è tenuto conto nell'elaborazione del DVR.

<p>Il processo della valutazione dei rischi (art. 28 comma 2, lett. a) e f))</p>	<p>Descrizione dei criteri generali e metodologia di valutazione dei rischi adottati, basati sulla valutazione della probabilità di accadimento dell'evento dannoso e della gravità del danno prodotto.</p> <p>Individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici, che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.</p>
<p>Gli esiti della valutazione dei rischi e individuazione degli interventi di adeguamento e miglioramento (art. 28 comma 2, lett. b), c) e f))</p>	<p>Illustrazione sintetica degli esiti della Valutazione dei rischi. Indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati. Programma di attuazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza.</p>
<p>Informazione, formazione e addestramento</p>	<p>Individuazione dei fabbisogni e attività formative svolte e in programmazione, per tutte le figure e funzioni aziendali, così come individuate dalla normativa vigente e in relazione agli esiti della valutazione dei rischi.</p>
<p>La Gestione della Sicurezza (art. 28 comma 2, lett. d))</p>	<p>Descrizione degli strumenti operativi e gestionali adottati per gestione della sicurezza nei luoghi di lavoro. Descrizione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, a seguito della valutazione dei rischi.</p>
<p>Allegati documentali</p>	<p>Documenti a supporto delle diverse Sezioni del Documento di Valutazione dei rischi con particolare riferimento all'individuazione di ruoli e responsabilità, piano di attuazione delle misure di adeguamento, ecc. , indagini strumentali e valutazioni di approfondimento dei rischi specifici</p>

SEZIONE I - ANAGRAFICA E DESCRIZIONE

3 Anagrafica dell'Azienda

Nominativo dell'Azienda	C.F.I. – Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a.
Indirizzo sede istituzionale	Via Giovanni Amendola, 5 – 00185 Roma
N.ro centralino	06 4440284
Datore di Lavoro	Dott. Luca Bernareggi
Sito Istituzionale	www.cfi.it
PEC /e-mail	amministrazione@cfi.it

4 Descrizione delle attività e della sede

C.F.I. - Cooperazione Finanza Impresa è una società finanziaria di partecipazione che opera con le imprese cooperative di produzione lavoro di ogni settore compresi i servizi, con le piccole società cooperative e con le cooperative sociali; la società opera come Impresa Finanziaria di Partecipazione ed i dipendenti e soci lavoratori svolgono essenzialmente attività di ufficio.

La sede di lavoro di **CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a.** si trova attualmente in *Via Giovanni Amendola 5 a Roma*. Gli uffici della CFI occupano il secondo piano ed i locali non sono di proprietà di C.F.I.. Gli ambienti di lavoro si sviluppano su una superficie complessiva di circa 400 m². All'interno del piano sono presenti, oltre agli uffici, servizi igienici ed alcune sale riunioni.

Per la descrizione dettagliata delle attività svolte nella sede si rimanda all'Allegato 8.

4.1 Attività esternalizzate

Nel seguito si riporta l'elenco delle attività rilevanti ai fini della sicurezza dei lavoratori che vengono affidate a ditte esterne, mediante appalto:

ATTIVITÀ ESTERNALIZZATE
Pulizia degli ambienti di lavoro
Manutenzione impianto di aerazione
Manutenzione impianti antincendio
Manutenzione estintori e attrezzature antincendio
Manutenzione Hardware e Software

SEZIONE II - LE FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE COINVOLTE NELLA GESTIONE DELLA SICUREZZA

5 L'organizzazione della Sicurezza

La gestione della sicurezza e della prevenzione si articola sia attraverso la ripartizione delle funzioni e delle responsabilità di linea (datore di lavoro, preposti) che quelle di staff previste dalla normativa e adottate da CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a..

Nel presente capitolo vengono riportati gli elementi salienti di carattere organizzativo relativi al Sistema di Gestione della Sicurezza e dell'Igiene del Lavoro. In particolare sono specificati i ruoli e individuate le funzioni dei principali soggetti coinvolti, riportati, poi, anche in Allegato 1.

5.1 Il Datore di Lavoro

Il Datore di Lavoro è *“il soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'organizzazione dell'impresa, ha la responsabilità dell'impresa stessa o dell'unità produttiva, in quanto titolare dei poteri decisionali e di spesa”*.

Nel caso di CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a. il Datore di Lavoro è stato individuato nella persona dell'Amministratore Delegato: Dott. Luca Bernareggi.

5.2 I Dirigenti

L'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce la figura del dirigente come colui che *“in ragione delle competenze professionali ed i poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli attua le direttive del datore di lavoro organizzando l'attività lavorativa e vigilando su di essa”*. Gli obblighi di tutela dei lavoratori in capo al Dirigente sono esplicitati all'art. 18 e gravano su tale figura coerentemente al Ruolo Funzionale esercitato all'interno dell'Organizzazione. La definizione di *“Dirigente”* così come intesa dal D.Lgs. 81/08 non è pertanto univocamente legata all'inquadramento contrattuale dello stesso. Tale aspetto è altresì evidenziato all'art. 299 del citato Decreto – *“Esercizio di fatto di poteri direttivi”* che sancisce il principio di effettività.

Date le ridotte dimensioni della società, non sono individuati dirigenti per la sicurezza.

5.3 I Preposti

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 2 definisce il preposto come colui che *“in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell'incarico conferitogli sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa”*.

L'individuazione del preposto nell'ambito dell'ufficio, secondo quanto previsto dalla Legge 215/21, deve risultare da atto formale.

Occorre tuttavia evidenziare che, come già visto per i Dirigenti, anche in assenza di "individuazione formale" la Figura del Preposto e relative responsabilità sono direttamente correlate al ruolo e ai compiti effettivamente svolti, per il cosiddetto principio di effettività di cui al succitato art. 299.

Per la CFI - Cooperazione Finanza Impresa sono stati individuati i preposti nelle persone riportate in Allegato in Allegato 1.

5.4 Struttura del Servizio di Prevenzione e Protezione

Le tematiche della sicurezza del lavoro sono gestite da **CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a.** attraverso la partecipazione di figure interne ed esterne alla struttura della società.

Il Servizio di prevenzione e protezione è costituito da risorse esterne all'Azienda, in possesso dei previsti requisiti professionali e formativi di cui all'art. 32 D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

Sempre nell'Allegato 1 viene riportata l'organizzazione del Servizio di Prevenzione e Protezione.

5.5 Il medico competente e la gestione della sorveglianza sanitaria

Il Medico Competente nominato, in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 38 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ha partecipato attivamente alla valutazione dei rischi igienistico-occupazionali in collaborazione con il DL, il SPP e il RLS.

A fronte delle risultanze del processo di valutazione è stato predisposto il protocollo sanitario, sulla base del quale il MC ha operato la Sorveglianza Sanitaria dei lavoratori esposti a rischi specifici per la salute.

Il nominativo del Medico Competente è riportato nell'Allegato 1.

Le attività di sorveglianza sanitaria sono articolate secondo i requisiti specificati agli artt. 25 e 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

In particolare, per quanto attiene la gestione e conservazione della documentazione sanitaria prodotta, il Medico Competente esegue l'aggiornamento periodico delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori, garantendo la privacy e la custodia sotto la propria responsabilità presso il luogo concordato in fase di nomina; inoltre, informa i singoli lavoratori sul significato e sui risultati degli accertamenti svolti e, alla cessazione del rapporto di lavoro, consegna la documentazione sanitaria, dando le opportune informazioni sulla corretta conservazione ed uso.

Per quanto attiene i dettagli relativi ai protocolli sanitari adottati per ciascun gruppo omogeneo di lavoratori esposti a rischi specifici per la mansione, si rimanda all'Allegato 11.

Il Medico Competente collabora altresì alla definizione dei programmi ed alle attività di formazione ed informazione dei lavoratori.

5.6 I Rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza

Il sistema della prevenzione interno all'Azienda deve prevedere l'attivo coinvolgimento dei lavoratori, attraverso delle funzioni di rappresentanza, che sono definite, formalizzate e dimensionate secondo i criteri individuati agli artt. 47 e 50 del D.Lgs. 81/08 s.m.i..


Tale coinvolgimento e consultazione deve avvenire sia nelle scelte organizzative, che su aspetti di natura più prettamente tecnica, utili sia al processo di valutazione dei rischi che all'individuazione delle misure di prevenzione e protezione.

Per **CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a.** si è provveduto alla designazione del RLS, il cui nominativo è riportato in Allegato 1.

5.7 L'organigramma del sistema di gestione della sicurezza del lavoro

Nella figura successiva è riportata la struttura gerarchico-funzionale del sistema di gestione della sicurezza. Per quanto attiene invece l'Organigramma con le informazioni di dettaglio si rimanda all'Allegato 1.

Organigramma per la sicurezza di CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a.



SEZIONE III – LA VALUTAZIONE DEI RISCHI

6 IL Processo di Valutazione dei Rischi

Nei paragrafi successivi si illustrano i criteri e modalità di approccio alla valutazione dei rischi, rinviando in all'Allegato 2. per gli aspetti di dettaglio.

In via generale il processo di valutazione si articolato nelle seguenti Fasi operative:

- Identificazione dei Pericoli attraverso la caratterizzazione dei luoghi di lavoro e del ciclo produttivo
- Analisi delle certificazioni tecnico-autorizzative
- Definizione dei Gruppi Omogenei di Lavoratori
- Analisi dell'andamento infortunistico
- Valutazione del rischio

6.1 Identificazione dei pericoli

La prima fase del processo di valutazione dei rischi è l'individuazione dei pericoli. Questa è una fase fondamentale nel processo di analisi e valutazione del rischio, per il dettaglio sulle metodologie utilizzate per la valutazione del rischio si rimanda all'Allegato 2.

Risulta strumentale a tale fase l'analisi dei seguenti fattori:

- Caratteristiche dei luoghi di lavoro e degli impianti presenti e/o a servizio degli stessi,
- Attività svolte dai lavoratori, nell'ambito del ciclo lavorativo aziendale, e eventuali interazioni e/o interferenze tra le varie attività, comprese quelle svolte da lavoratori esterni,
- Attrezzature ed eventuali sostanze utilizzate,
- Organizzazione del lavoro e modalità operative.

Questo esame permette di individuare i Pericoli per la Salute, per la Sicurezza e Trasversali (ovvero connessi all'organizzazione aziendale o a soggetti esterni all'Organizzazione ivi operanti) a cui sono potenzialmente esposti i lavoratori (cfr. Allegato 3).

Per l'acquisizione strutturata dei dati, laddove necessario, sono state predisposte apposite Liste di Controllo (Check List).

A conclusione della fase di analisi dei pericoli vengono definiti i gruppi omogenei di rischio che costituiranno la base per la successiva valutazione.

6.2 Analisi delle certificazioni e delle autorizzazioni

In questa fase viene verificata l'esistenza della documentazione e delle certificazioni attestanti la conformità delle strutture, impianti, attrezzature alle disposizioni di legge ad esse applicabili nonché la completezza e coerenza della documentazione relativa agli adempimenti di cui al D.Lgs. 81/08 e smi. Ciò al fine di evidenziare le eventuali carenze e/o non conformità e definire le azioni correttive del caso

Tale attività è preliminare alla valutazione specifica dei rischi perché l'eventuale assenza dei "requisiti minimi" di sicurezza previsti dalle norme cogenti evidenzia comunque la necessità di provvedere ad un adeguamento del sistema di prevenzione e protezione.

Gli esiti dettagliati di tale analisi sono riportati nell'Allegato 6.

6.3 Definizione dei Gruppi Omogenei di Lavoratori (GOL)

Per gruppi omogenei di lavoratori, si intendono insieme di lavoratori accomunati da condizioni espositive equivalenti, rispetto ad uno o più fattori di rischio per la salute e/o per la sicurezza. I gruppi omogenei non vanno in alcun modo confusi con le qualifiche contrattuali dei lavoratori e in alcuni casi possono non coincidere necessariamente con le mansioni svolte. Pertanto, è possibile che personale afferente a livelli contrattuali diversi afferiscano allo stesso GOL, analogamente a lavoratori che svolgono mansioni diverse ma soggetti nelle medesime modalità di esposizione ad un dato fattore di rischio, come nel caso dei lavoratori esposti al rischio VDT.

Partendo dall'individuazione delle mansioni presenti, di seguito si espone l'elenco dei GOL (Gruppi Omogenei di Lavoratori), individuati per CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a.:

Tabella 2 Gruppi Omogenei di Lavoratori

Gruppo omogeneo	Mansioni	Descrizione attività svolta
Impiegati Videoterminalisti	– Impiegati	<ul style="list-style-type: none"> – Gestione pratiche amministrativo-finanziarie con uso del videoterminale – Relazioni con clienti – Uso di attrezzature/macchinari (PC, stampanti, fax, fotocopiatrici, etc.).

6.4 Analisi dell'andamento degli infortuni e delle malattie professionali

Una importante fonte di informazioni utili al processo di identificazione e valutazione dei rischi riguarda l'andamento infortunistico e delle malattie professionali.

L'obiettivo dell'analisi degli infortuni è quello di fornire un'analisi in merito all'andamento statistico del fenomeno infortunistico dell'Azienda, per almeno un triennio di riferimento, con l'obiettivo di:

- Inquadrare la realtà dell'Azienda rispetto al relativo quadro Nazionale di comparto (IF INAIL, IG INAIL)
- Esaminare le cause e gli effetti associati all'andamento infortunistico considerato, in funzione della realtà lavorativa di riferimento.
- Definire eventuali misure di prevenzione e protezione ed un relativo piano degli adeguamenti.

A tale scopo le elaborazioni statistiche dei dati sono effettuate calcolando gli "indici dell'elaborazione statistica degli infortuni" dell'Azienda, in conformità ai disposti di cui al D. Lgs. n.81/2008 e s.m.i., alla Norma UNI 7249:2007 e secondo le modalità adottate dall' INAIL.

Gli infortuni presi in considerazione sono solo quelli riconosciuti ed indennizzati dall'INAIL. Dalle analisi sono esclusi gli infortuni in itinere.

Le analisi, di pari passo con le analisi statistiche a livello Nazionale, sono discusse su base statistica triennale ed articolate in **classi di analisi**, definite come l'insieme degli elementi di una data categoria. (es. l'insieme dei Gruppi Omogenei di Lavoratori, delle Parti del Corpo Infortunate, delle Cause di Infortunio, ecc.), così come indicato all'Allegato 2.

Dall'Analisi dei dati infortunistici reperiti, è stata riscontrata l'assenza di infortuni nell'ultimo triennio. A tal proposito, quindi non si ritiene necessario portare avanti ulteriori valutazioni di Approfondimento.

L'andamento degli infortuni verrà comunque monitorato e, ove si presenterà la necessità, saranno svolte analisi statistiche comparative rispetto ai dati nazionali di comparto (IG INAIL ed IF INAIL).

La situazione è comunque costantemente monitorata per tenere conto di tutti gli indicatori utili per la valutazione dei rischi.

6.5 La valutazione dei rischi

A seguito delle analisi tecnico-documentali, delle informazioni acquisite e delle verifiche in campo, finalizzate alla individuazione dei pericoli e verifica della natura ed efficacia delle misure di prevenzione e protezione adottate dall'Azienda, si è proceduto alla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, i cui esiti sono riportati nella successiva Sezione e nelle relazioni delle Valutazioni Specifiche e di approfondimento, parte integrante del presente Documento, a cui si rimanda per le specifiche informazioni di dettaglio.

Le risultanze delle valutazioni sono state pertanto articolate per:

- **Luoghi – Valutazione dei rischi per area (cfr Allegato 7)**, in cui per ciascun rischio di natura strutturale e impiantistica o comunque correlato alla sicurezza dei luoghi di lavoro in relazione alla destinazione d'uso e modalità di fruizione, sono individuate le relative misure di prevenzione e protezione da adottare e la relativa priorità di intervento;
- **Gruppi omogenei di lavoratori – Valutazione per GOL (cfr. Allegato 8)**, in cui per ciascun GOL individuato secondo i criteri precedentemente rappresentati, sono individuati i rischi correlati a ciascun compito lavorativo e relative misure di prevenzione e protezione di ordine procedurale, organizzativo e sanitario (ad es. i DPI, la formazione, la sorveglianza sanitaria, ecc.).
- **Rischi specifici** (cfr tutti gli Allegati tematici) ad esempio per il rischio microclima, illuminamento, vibrazioni, rumore, ecc..

SEZIONE IV – GLI ESITI DELLA VALUTAZIONE DEI RISCHI E GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO E MIGLIORAMENTO

7 Esito sintetico della valutazione

Di seguito, si riportano le considerazioni sintetiche inerenti l'esito della valutazione dei rischi, così come previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i., art. 28, suddivisi per Gruppo Omogeneo, Luoghi di Lavoro e Rischi Specifici.

7.1 Esito della valutazione del rischio per Gruppi Omogenei di Lavoratori

La valutazione dei rischi cui sono soggetti i Gruppi Omogenei di Lavoratori (GOL) per CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a. è riportata in Allegato 8 ed è strutturata come segue:

- Attività svolte, comprese quelle di carattere straordinario e saltuario, attrezzature, sostanze utilizzate ecc;
- Fattori di rischio legati alle attività svolte;
- Valutazione dei rischi;
- Livello di rischio
- Misure di prevenzione e protezione attuate;
- Misure di prevenzione e protezione da porre in essere;
- Fabbisogno formativo;
- Individuazione dei DPI necessari;
- Sorveglianza sanitaria (ove prevista).

In sintesi di seguito si riportano delle considerazioni di carattere complessivo:

- I rischi prevalenti per i lavoratori addetti ad attività dei lavoratori sono legati all'ergonomia delle postazioni ed utilizzo delle attrezzature munite di VDT.

Relativamente ad attività consulenziali al di fuori dalla sede di CFI, si precisa che sono svolte presso uffici anche nel caso di clienti di tipo industriale o stabilimento.

Nel caso in cui in futuro si prevedano attività in ambienti industriali, cantieri o aree con rischi specifici particolari, oltre al coordinamento con la struttura ospitante per il reperimento dell'informativa sui rischi e misure di prevenzione e di emergenza di tali luoghi, saranno valutate eventuali misure di prevenzione e protezione integrative a carico di CFI (es. fornitura di DPI quali scarpe di sicurezza, otoprotettori, ecc.)

In regime di continuità con quanto ad oggi attuato, **CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a.** sta proseguendo nei programmi di sorveglianza sanitaria, di formazione e, laddove necessario di

addestramento, per le varie categorie di lavoratori, in relazione a rischi specifici correlati alle mansioni svolte.

Per i dettagli in merito alla Formazione e alla Sorveglianza Sanitaria si rimanda ai paragrafi specifici, parte integrante della Valutazione dei Rischi.

7.2 Luoghi di lavoro

La valutazione dei rischi per luoghi è stata realizzata partendo dalla verifica dei requisiti minimi di cui al Titolo II e Allegato IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e tenendo conto delle peculiarità delle strutture, delle aree di lavoro ed eventuali vincoli architettonici, nonché degli aspetti geomorfologici e sismici che possono interessare il territorio in cui sono ubicate le sedi di pertinenza di CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a..

Al riguardo, nella sezione Allegati del presente documento, si riportano:

- Descrizione dei luoghi di lavoro (cfr. Allegato 4);
- Valutazione del rischio incendio (cfr. Allegato 5);
- Analisi della documentazione di sicurezza (cfr. Allegato 6);
- Valutazione dei rischi per luogo specifico, con l'indicazione del livello di rischio, delle misure di prevenzione e protezione, con relativa priorità di attuazione (cfr. Allegato 7).

Nel complesso, la valutazione non ha rilevato gravi criticità. In sintesi di seguito si riportano delle considerazioni di carattere complessivo:

- Dall'analisi visiva degli ambienti di lavoro oggetto della presente valutazione, le strutture si presentano integre ed in buono stato di conservazione.
- I lavoratori dispongono di servizi igienici in quantità sufficiente.

In sintesi, per quanto concerne l'esito della valutazione della sede, si può sostenere che non si sono riscontrate criticità di rilievo. Alcuni punti di attenzione rilevati sono relativi all'immagazzinamento di materiale cartaceo nei locali tecnici, alla disposizione dei cavi in corrispondenza di alcune postazioni al videoterminale temporanee e alle necessità di integrazione di segnaletica in corrispondenza del quadro elettrico e dell'ascensore nel corpo scala condominiale.

E' nelle misure in programma l'attuazione di interventi di adeguamento e miglioramento riportati in dettaglio all'Allegato 7, ferma restando l'adozione di specifiche misure tampone di tutela, tecnico-organizzative, nelle more della realizzazione degli interventi previsti.

7.3 La valutazione del rischio sismico

Il Rischio Sismico è un indicatore che permette di valutare l'insieme dei possibili effetti in termini di danni attesi che un terremoto può produrre in un determinato intervallo di tempo, in una determinata area, in relazione alla sua probabilità di accadimento ed al relativo grado di intensità (severità del terremoto).

Esso è il risultato dell'interazione tra l'evento naturale (terremoto) e le principali caratteristiche di beni e vite esposte e non deve essere confuso con la Valutazione di Sicurezza delle costruzioni ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni.

La "Mappa di pericolosità sismica" del 2004 ha infatti attribuito alla classificazione delle "vecchie" zone sismiche 1,2,3,4 un significato "amministrativo", determinando una differente modalità di presentazione della pratica al Genio Civile (deposito o autorizzazione). A tale classificazione non è quindi più legata la discriminante per quanto attiene agli obblighi di verifiche sismiche/vulnerabilità sismica.

Pertanto, con riferimento agli **Immobili destinati a Luoghi di Lavoro**, laddove l'edificio non rientri nelle casistiche definite dalle citate Norme Tecniche sulle Costruzioni, persiste comunque in capo al Datore di Lavoro, l'obbligo di **valutazione del rischio sismico**.

In particolare occorrerà verificare a seguito dell'acquisizione della necessaria documentazione se gli edifici in cui sono ubicate le sedi aziendali rientrano o meno nelle seguenti casistiche, da cui discende l'obbligo della Valutazione di Sicurezza ex Cap. 8 di NTC2018:

- Edifici strategici e rilevanti (elenchi A e B OPCM n.3316/2003 e Disposizioni Normative regionali) costruiti prima del 1984 – art. 2 c.3 OPCM n.3274/2003;
- Edifici strategici e rilevanti (elenchi A e B OPCM n.3316/2003 e Disposizioni Normative regionali) costruiti dopo del 1984 ma situati in zone per cui la classificazione sismica risulti più severa rispetto a quando sono stati progettati o adeguati – art. 2 c.3 e c.5 OPCM n.3274/2003;
- Costruzioni esistenti (a prescindere dall'anno di costruzione) interessati da situazioni peggiorative delle condizioni di sicurezza elencate nel § 8.3 delle NTC 2008 e 2018;
- Costruzioni esistenti (a prescindere dall'anno di costruzione) oggetto di interventi di miglioramento o adeguamento sismico, definiti nel § 8.4 delle NTC 2008 e 2018;
- Edifici ad uso produttivo caratterizzati dalle carenze individuate all'articolo 3, comma 8, legge n. 122/2012 (Edifici nel cratere dell'Emilia Romagna).

In relazione alla documentazione e informazioni rese disponibili, il servizio di prevenzione non è, al momento della elaborazione del presente documento, in condizioni di poter esprimere valutazioni definitive sulla conformità degli edifici, occorre pertanto prevedere un approfondimento nel breve termine, coinvolgendo le Funzioni aziendali preposte.

7.4 La valutazione del rischio incendio

A seguito della evoluzione normativa che ha caratterizzato il settore della prevenzione incendi, con particolare riferimento al D.M. 04 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'art. 15 del d.lgs. 8 marzo 2006, n. 139", e in coerenza con quanto stabilito dall'art. 46, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. che stabilisce l'adozione di decreti nei quali siano definiti:

a. i criteri diretti atti ad individuare:

- 1) misure intese ad evitare l'insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi;
- 2) misure precauzionali di esercizio;

- 3) metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio;
 - 4) criteri per la gestione delle emergenze;
- b. le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione.

Il legislatore ha ritenuto necessario allineare i contenuti del D.M. 10/03/98 al nuovo assetto normativo. Ciò si è concretizzato nell'emanazione del D.M. 1 settembre 2021 e s.m.i. (relativo al comma 3, lettera a, punti 1 e 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), del D.M. 2 settembre 2021 e s.m.i. (relativo al comma 3, lettera a, punto 4, e lettera b) e del D.M. 3 settembre 2021 e s.m.i. (relativo al comma 3, lettera a, punto 3).

L'entrata in vigore dei suddetti decreti (D.M. 01/09/2021: 25 settembre 2022 e s.m.i. – D.M. 02/09/2021 e s.m.i.: 04 ottobre 2022 – D.M. 03/09/2021 e s.m.i.: 29 ottobre 2022), comporta l'abrogazione del D.M. 10/03/98.

Per quanto concerne i criteri generali di progettazione, realizzazione ed esercizio della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro, ed in particolare alla valutazione del rischio incendio, l'art. 4 del D.M. 03/09/2021 e s.m.i. stabilisce che per i luoghi di lavoro esistenti alla data di entrata in vigore del suddetto decreto, l'adeguamento si rende necessario nei casi indicati nell'art. 29, comma 3, del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Alla luce di quanto detto, il datore di lavoro ha dichiarato al Servizio di Prevenzione e Protezione che, allo stato attuale, non sono intercorse dall'ultima valutazione del rischio incendio variazioni del processo produttivo o dell'organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori, come riportate nell'allegato IV "Modifiche ad attività esistenti" del D.M. 7 agosto 2012 "Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151".

In virtù della situazione attualmente presente all'interno delle sedi di pertinenza, ai sensi dell'art. 4 del D.M. 03/09/2021 e s.m.i. ad oggi si ritiene valida la valutazione effettuata ai sensi del D.M. 10/03/98 e riportata in allegato.

Nel presente paragrafo vengono riportati, in forma sintetica, gli esiti della valutazione del rischio incendio, effettuata sulla sede, rimandando, per i dettagli, ai criteri e alle indicazioni riportate nell'Allegato 5 e nell'Allegato 7

La valutazione della conformità, per la sede in questione, viene condotta parallelamente all'analisi della documentazione autorizzativa e delle eventuali certificazioni rilasciate ai fini antincendio le cui informazioni sono riportate nell'Allegato 6.

In sintesi si può affermare che alcuni dei pericoli che possono causare incendio all'interno della sede dell'Azienda sono attualmente gestiti mediante l'attuazione di misure, quali:

- Installazione di mezzi di estinzione portatili (a polvere CE da 6 kg, di classe 34A 233 B C ed estintori a CO2 da 5 kg di classe 113B C), per i quali è stata avviata una convenzione per i controlli, le verifiche e i collaudi periodici. La dotazione risulta adeguata all'estensione ed al livello di rischio del sito. I mezzi di estinzione sono correttamente segnalati ed ubicati ad un'altezza che li rende

facilmente raggiungibili in caso d'emergenza. Gli estintori sono inoltre correttamente soggetti a verifica semestrale ogni 6 mesi.

- Installazione di impianti di rivelazione fumi (Allegato 7).
- Presenza di un'uscita di piano raggiungibile da qualsiasi punto del piano attraverso due vie di fuga indipendenti. La porta individuata come uscita di piano è dotata di maniglione antipánico e di apertura nel verso dell'esodo;
- Presenza di un impianto di illuminazione d'emergenza.

è prevista al e tresì l'adozione di ulteriori misure di prevenzione e protezione ed interventi gestionali quali:

- Pianificazione dei controlli periodici e delle eventuali opere di manutenzione ordinaria da svolgersi da parte di personale interno sull'impianto di illuminazione di emergenza;
- Attuazione di monitoraggio periodico della fruibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza;
- Pianificazione di Riunioni di Coordinamento con la squadra di emergenza ed i RRLSS, da svolgersi con cadenza periodica, atte all'acquisizione di eventuali ulteriori criticità organizzative e gestionali e volte alla riduzione dei pericoli;
- Istituzione del registro antincendio.

A seguito del processo di valutazione sopra descritto e dettagliato in Allegato, per il sito, è stato individuato lo specifico livello di rischio incendio, in accordo con quanto stabilito nel D.M. 10/03/98, essendo valida la valutazione in essere come specificato nei punti precedenti.

Si evidenzia che dalla valutazione dei luoghi di lavoro risulta che le condizioni locali e di esercizio offrono ridotte possibilità di sviluppo di principi di incendio, nonché limitate probabilità di propagazione. Tuttavia, si rileva la necessità di prestare attenzione ai fattori che potrebbero comportare un aumento del carico di incendio come, ad esempio, l'immagazzinamento improprio di materiale a terra nei locali tecnici. Per i dettagli si rimanda all' Allegato 7.

A seguito di tale analisi si può stabilire il livello di rischio incendio per la sede, secondo quanto previsto dal D.M. 02/09/2021 è classificabile come rischio **BASSO**.

7.5 Rischi di Elettrocuzione

L'esame degli scenari di rischio conseguenti al rischio elettrico, sviluppato ai sensi di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. del Decreto medesimo, ha preso in considerazione i pericoli e le modalità di interazione con gli stessi da parte del personale durante lo svolgimento dei propri compiti operativi.

Nello specifico, le fonti di rischio sono rappresentati da:

- a) Contatti elettrici diretti;
- b) Contatti elettrici indiretti;
- c) Innesco e propagazione di incendi e di ustioni dovuti a sovratemperature pericolose, archi elettrici e radiazioni;
- d) Innesco di esplosioni;

- e) Fulminazione diretta ed indiretta;
- f) Sovratensioni;
- g) Altre condizioni di guasto ragionevolmente prevedibili

Il personale, nello svolgimento dei propri compiti operativi, interagisce come utilizzatore di sistemi elettrici per i quali si determina una situazione di RISCHIO NON TRASCURABILE per potenziale esposizione agli agenti di pericoli sopra individuati sia in condizione ordinarie che in condizione manutentive e/o di emergenza prevedibile.

Per quanto riguarda gli impianti elettrici e relativi dispositivi di protezione, da quanto emerso dalla documentazione ad oggi resa disponibile CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a. per gli impianti presenti nelle diverse sedi analizzate, non si segnalano generalmente evidenti carenze relativamente ai requisiti minimi di protezione. L'impianto elettrico è stato oggetto di adeguamento nel 1999, nel 2003 e successivamente nel 2013. A seguito dei suddetti interventi è stata rilasciata la dichiarazione di conformità ai sensi della Legge 46/90 e, nell'ultimo caso, del D.M. 37/08.

Sono in fase di acquisizione, inoltre, i verbali di verifica periodica per gli impianti di messa a terra (gestiti a livello condominiale e svolti in accordo con quanto disciplinato dal DPR 462/2001 (cfr. Allegato 6)

Nell'ambito delle attività del CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a., vengono utilizzate apparecchiature elettriche che generalmente rispettano i requisiti di sicurezza previsti dalle norme tecniche e che sono sottoposte a periodica manutenzione, per le quali non si è avuta evidenza (tecnica o documentale) in sede di sopralluogo.

E' fatto divieto per i lavoratori di utilizzare utenze elettriche personali senza l'autorizzazione del Datore di Lavoro, al fine di evitare eventuali sovraccarichi all'impianto. A tal proposito si evidenzia che è stata riscontrata la presenza di dispositivi elettrici ad uso personale (macchina del caffè, forno microonde, etc.) nella sala ristoro.

E' sempre raccomandato verificare che l'assorbimento complessivo di tutte le utenze della sede permetta l'utilizzo di ulteriori utenze non strettamente necessarie allo svolgimento delle normali attività lavorative.

In generale, si consiglia di provvedere alla sistemazione dei cavi sotto le scrivanie e al corretto raggruppamento degli stessi in maniera tale da non costituire intralcio al passaggio.

Le principali misure di prevenzione e protezione adottate nella sede sono:

- Informazione ai lavoratori sul rischio elettrico e sul corretto utilizzo degli apparecchi elettrici, conformemente alle indicazioni del costruttore.
- Divieto di manomissione dell'impianto o degli apparecchi.
- Manutenzione degli impianti elettrici con particolare riferimento alla norma CEI 0-10 (luoghi ordinari)
- Apparecchiature elettriche o parti d'impianto correttamente protette e quadri chiusi con apposita chiave
- Divieto di realizzare connessioni mediante adattatori che non garantiscono la messa a terra

- le attrezzature sono sottoposte a controlli secondo le periodicità previste dall'Allegato VII del D.Lgs. 81/08;
- gli impianti elettrici sono progettati secondo le norme di buona tecnica specificate nell'Allegato IX del D.Lgs. 81/08 e correttamente mantenuti.
- sono in via di acquisizione dalla proprietà dello stabile, le attestazioni delle verifiche dell'impianto di messa a terra e, se pertinente, della protezione delle scariche atmosferiche, eseguite secondo la periodicità prevista dal D.P.R. 462/01;
- sono in via di acquisizione dalla proprietà dello stabile, le attestazioni delle verifiche sugli ascensori e sui montacarichi effettuate secondo le specifiche riportate nel D.P.R. 162/99.

Al fine eliminare/ridurre i livelli di rischio associati agli scenari di rischio elettrico è necessario implementare le seguenti misure di prevenzione e protezione specifiche:

- Condotti controlli semestrali per la verifica dell'impianto di terra, protezioni contro le scariche atmosferiche;
- Valutare il rischio di scariche atmosferiche ed eseguito quanto previsto da esito di valutazione ;
- Per manutentori esterni richiesta dell'elenco nominativo con qualifica PES/PAV con IDONEITÀ AL LAVORO SOTTO TENSIONE delle persone che intervengono sul sito ;
- Adottare permesso di lavoro per tutti i lavori in zona prossima o sotto tensione;
- Inizio dei lavori solo a seguito di autorizzazione da parte del Preposto ai Lavori;
- Verifica dell'assenza di tensione nell'impianto oggetto dell'intervento;
- Realizzazione, se necessario, di misure di protezione delle parti attive adiacenti, come previsto per i lavori elettrici in prossimità;
- Al termine dei lavori, rimessa in tensione dell'impianto rispettando le indicazioni presenti al punto 11.6 della norma CEI 11-27;
- Uso di DPI e attrezzi manuali adatti ai livelli di tensione presenti da parte delle ditte esterne.

Tuttavia quanto sopra riportato non possono essere considerate esaustive in quanto in considerazione degli scenari di rischio potenziale sopra rappresentati, si determina una situazione di rischio "NON TRASCURABILE" che necessita di un'analisi di dettaglio.

7.6 Rischio fulminazione

Nell'esame delle fonti di rischio elettrico, sviluppato ai sensi di cui all'art. 80 comma 1 D.Lgs. 81/08 e s.m.i. del Decreto medesimo, emerge l'obbligo da parte del datore di lavoro di provvedere "affinché gli edifici, gli impianti, le strutture, le attrezzature, siano protetti dagli effetti dei fulmini [con sistemi di protezione] realizzati secondo le norme tecniche" (Art.84 Capo III – Titolo III).

Le norme tecniche di riferimento (CEI 62305 1-2-3-4) considerano quindi il rischio definito come la probabile perdita media annua dovuta al fulmine in una struttura e in un servizio dipendente da:

- Il numero annuo di fulmini che interessano la struttura
- La probabilità che un fulmine interessi la struttura provochi danno

- L'ammontare medio della perdita conseguente

Stabilisce un limite superiore per il rischio tollerabile e la procedura per la scelta di appropriate misure di protezione da adottare per ridurre il rischio al limite tollerabile o a valori inferiori.

L'analisi relativa alla documentazione attestante le avvenute verifiche è riportata nell'Allegato 6.

Il personale, nello svolgimento dei propri compiti operativi, è interessato da una situazione di RISCHIO aggravato da una mancata valutazione del rischio fulminazione che definisce potenzialmente la struttura AUTOPROTTETTA o con necessità di PROTEZIONE.

7.7 Le attrezzature di lavoro

Così come specificato al Titolo III - Capo I del D.Lgs 81/08 e s.m.i., per attrezzatura di lavoro si intende *qualsiasi macchina, apparecchio, utensile o impianto, inteso come il complesso di macchine, attrezzature e componenti necessari all'attuazione di un processo produttivo, destinato ad essere usato durante il lavoro.*

Di seguito si riporta un elenco indicativo delle attrezzature e degli utensili utilizzati dal personale della **CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a.:**

ATTREZZATURA	ATTIVITA'	SITO/AREA
Videoterminali	Amministrativa	Uffici
Stampanti		
Fax		
Fotocopiatrici		
Calcolatrici		
Taglierine manuali		
Scale		

che, da una valutazione qualitativa, risultano rispondenti alle normative riguardanti sicurezza, comfort ed ergonomia.

Le scaffalature di cui si fa uso in alcune stanze sono correttamente ancorate per evitarne il ribaltamento.

In generale, per tali attrezzature di lavoro:

- le attrezzature sono sottoposte a controlli secondo le periodicità previste dall'Allegato VII del D.Lgs. 81/08. Vengono effettuate verifiche periodiche dello stato di manutenzione ed efficienza. Gli interventi di manutenzione sono esternalizzati e vengono effettuati secondo le periodicità indicate dal costruttore e in funzione del grado di usura, in relazione alle modalità e condizioni di impiego. Oltre agli interventi di manutenzione ordinaria, vengono effettuati interventi straordinari, in caso di guasti o danneggiamenti segnalati dai lavoratori/ responsabili in turno.
- le verifiche sull'ascensore vengono effettuate dalla Proprietà dell'Immobile secondo le specifiche riportate nel D.P.R. 162/99.
- sono messi a disposizione dei lavoratori i libretti di uso e manutenzione delle attrezzature.

7.8 Dispositivi di protezione individuale (DPI)

Per ciascun rischio a cui è esposto in modo continuativo o occasionale ogni Gruppo Omogeneo di Lavoratori, sono state valutate l'efficienza e l'efficacia delle misure di prevenzione e protezione collettive. Laddove non è stato possibile diminuire il rischio in altro modo, sono state individuate le caratteristiche dei DPI più idonei.

Dall'analisi delle attività svolte dai lavoratori di CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a. (come detto riconducibili sostanzialmente ad attività da ufficio) e dei rischi ad esse riconducibili, non è necessario l'uso di DPI per la riduzione dei rischi residui. Unico caso particolare la residuale possibilità per cambio toner per cui si necessita di guanti e mascherina.

7.9 Segnaletica di Sicurezza

A seguito della valutazione, nel caso di permanenza di rischi che non possono essere diversamente evitati o limitati con altre misure, è previsto il ricorso alla segnaletica di sicurezza, conformemente a quanto indicato al Titolo V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e agli allegati da XXIV a XXXII, considerando che per *segnaletica di sicurezza* si intende una qualunque *indicazione o prescrizione concernente la sicurezza o la salute sul luogo di lavoro e che utilizza, a seconda dei casi, un cartello, un colore, un segnale luminoso o acustico, una comunicazione verbale o un segnale gestuale.*

In sintesi di seguito si riportano delle considerazioni di carattere complessivo relative a CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a.:

- E' presente idonea segnaletica di sicurezza indicante le vie di fuga e l'uscita di emergenza. L'ubicazione degli estintori e della cassetta di primo soccorso risulta correttamente segnalata. E' nelle misure in programma il coordinamento con la Proprietà dell'Immobile per l'affissione di cartellonistica indicante il divieto di utilizzo dell'ascensore in caso di incendio.
- E' in programma l'integrazione della segnaletica in corrispondenza del quadro elettrico.

Per le considerazioni di dettaglio si rimanda alla valutazione e dei luoghi di lavoro in Allegato 7.

7.10 Lavori in quota

L'art. 107 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce il lavoro in quota come *"un'attività lavorativa che espone il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad altezza superiore a 2 m rispetto a un piano stabile"*.

Dall'analisi delle attività è emerso che i lavoratori di CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a. non effettuano lavori in quota.

Tale documento sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

7.11 Lavoro in ambienti sospetti di inquinamento o confinati

Lo svolgimento di attività lavorative in contesti ambientali di difficile accesso (es. vasche, serbatoi, cisterne, vani tecnici interrati, intercapedini di edifici, ecc.) ove sia possibile la formazione di atmosfere insalubri, a seguito ad esempio di carenze di ossigeno, rilascio di gas e vapori di sostanze

tossiche/nocive o infiammabili, ecc. richiede l'adozione di specifiche misure tecniche e organizzative a tutela dei lavoratori addetti. I rischi correlati allo svolgimento di attività in "ambienti sospetti di inquinamento o confinati" (così come definiti agli artt. 66 e 121 e all'Allegato IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.) e le relative misure di prevenzione e protezione da adottare sono individuati dal D.P.R. 177/2011.

In particolare qualsiasi attività lavorativa negli "ambienti confinati" può essere svolta unicamente da lavoratori, imprese o lavoratori autonomi qualificati in ragione del possesso di particolari requisiti di formazione e addestramento, nonché di dotazioni di sicurezza.

L'azienda non presenta luoghi di lavoro che si configurino come "ambienti confinati" pertanto non si individua la necessità di adottare eventuali misure di prevenzione e protezione al riguardo.

7.12 Rischi da atmosfere asfissianti

L'asfissia è correlata all'effettuazione di attività in luoghi o situazioni in cui possono crearsi atmosfere asfissianti, a seguito di processi e/o eventi accidentali che determinano, nei luoghi di lavoro e/o in "ambienti confinati", la:

- carenza di ossigeno, per suo consumo/sostituzione/spostamento da parte di altre sostanze o per reazione con sostanze (come accade negli incendi o quando si utilizzano gas inerti, gas alogenati o aerosol come mezzi estinguenti, fluidi refrigeranti, antiossidanti, ecc.)
- inalazione/assorbimento di sostanze tossiche con conseguente intossicazione acuta (es. monossido di carbonio CO, l'anidride carbonica CO₂ o sostanze irritanti che creano broncospasmi che possono portare ad una sottoossigenazione, come Cl₂ o SO₂, ecc.)

In particolare la sotto-ossigenazione nei luoghi di lavoro rappresenta un rischio per la sicurezza e salute dei lavoratori quando il livello di ossigeno disponibile si riduce al di sotto del 21%. Nello specifico, laddove la concentrazione di ossigeno raggiunge valori inferiori al 18% si ha riduzione delle prestazioni fisiche e intellettuali, senza che la persona se ne renda conto. Con tenori inferiori all'11% aumenta la provabilità di morte: sotto l'8% lo svenimento si verifica in breve tempo e la rianimazione è possibile solo se effettuata immediatamente; al di sotto del 6% lo svenimento è immediato e ci sono danni cerebrali, anche se la vittima viene soccorsa tempestivamente.

Il D. Lgs. 81/08 e s.m.i. non riporta riferimenti specifici ai rischi di esposizione ad atmosfere carenti di ossigeno, tuttavia tale rischio è inquadrabile, in relazione alla natura e modalità di contatto con l'agente asfissiante, nell'ambito di altre categorie di rischi, trattati nel presente documento, quali: il rischio di esplosione e incendio, il rischio chimico, i rischi correlati ai depositi di bombole di gas compressi e rischi negli ambienti confinati a cui si rimanda per le considerazioni di dettaglio di specifica pertinenza, a fronte degli esiti delle valutazioni operate.

Nella sede dell'Azienda, la valutazione dei rischi per luoghi di lavoro e per mansione ha evidenziato che al momento non vi sono ambienti o attività in cui possano crearsi in condizioni ordinarie e di emergenza atmosfere sottossigenate. Non sono presenti ambienti confinati accessibili al personale né a ditte appaltatrici.

È necessario comunque prestare attenzione all'utilizzo degli estintori ad anidride carbonica, seguendo le conoscenze acquisite in occasione dei corsi di formazione, ed in particolare:

- La manichetta che dirige l'agente estinguente è dotata di una particolare impugnatura, proprio per proteggere l'operatore dal contatto con l'anidride carbonica che provocherebbe **ustioni da congelamento**;
- Gli estintori a CO2 sono pericolosi se utilizzati in un luogo chiuso, in quanto potrebbero causare **soffocamento per mancanza di ossigeno**.

La presente valutazione dovrà essere tuttavia aggiornata in caso di modifiche nel ciclo lavorativo o relative ai luoghi ove il personale presta la propria opera.

7.13 La movimentazione manuale dei carichi

Nell'ambito della valutazione per Gruppi Omogenei sono stati presi in considerazione anche i rischi relativi alla movimentazione manuale dei carichi, tenendo conto di quanto previsto al Titolo VI e all'Allegato XXXIII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Le informazioni fornite dall'Ente/DDL e raccolte dal SPP hanno riguardato:

- la tipologia di attività di movimentazione da svolgere (sollevamento, trasporto, traino, spinta) e le relative esigenze connesse;
- la frequenza delle movimentazioni;
- le caratteristiche del carico;
- lo sforzo fisico richiesto;
- le caratteristiche dell'ambiente di lavoro.

Sono stati infine considerati i fattori individuali di rischio per la valutazione specifica dei lavoratori, in particolare per quanto concerne il genere e l'età. Per quanto attiene le eventuali lavoratrici madri, si rimanda alle indicazioni riportate nello specifico allegato al DVR.

Dall'analisi delle attività è emerso che i lavoratori di CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a. non effettuano attività di movimentazione manuale dei carichi, pertanto non è risultato necessario procedere con un approfondimento della valutazione attraverso un'analisi specifica.

Tale documento sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

7.14 Il lavoro al Videoterminale

La conformazione e caratteristiche delle postazioni di lavoro munite di videotermini (VDT), sono state analizzate, in conformità ai disposto del Titolo VII e Allegato XXXIV del D.Lgs. 81/08 e smi, con particolare riguardo ai rischi per la vista, ai problemi legati alla postura ed all'affaticamento fisico e mentale, al fine di verificare l'adeguatezza delle misure adottate e individuare le eventuali ulteriori misure per ovviare ai problemi eventualmente riscontrati.

Si è proceduto altresì all'analisi delle attività lavorative che possono prevedere un utilizzo del VDT per almeno 20 ore/settimanali in modo sistematico e abituale.

L'individuazione dei lavoratori "esposti" è stata operata sulla base delle informazioni fornite dal Datore di Lavoro. In particolare sono stati individuati come "videoterminalisti" tutti **gli impiegati**

Ad essi, oltre alle misure di prevenzione e protezione estese a tutti i lavoratori che utilizzano i VDT (postazioni ergonomiche e formazione specifica), occorre attuare i protocolli di sorveglianza sanitaria.

In sintesi di seguito si riportano delle considerazioni di carattere complessivo:

- Dalla valutazioni effettuate all'interno siti in esame relativamente alla postazioni di lavoro al videoterminale è emerso che queste sono da considerarsi, in linea generale, conformi ai criteri di ergonomia previsti dalla normativa per il piano di lavoro, la sedia, lo schermi e la tastiera.
- Le condizioni di illuminamento interno agli ambienti di lavoro risultano essere in generale idonee al tipo di attività svolta; gli uffici sono in generale dotati di dispositivi di oscuramento finalizzati alla eliminazione dei fenomeni di abbagliamento e riflessi sullo schermo.

La valutazione relativa agli aspetti strutturali ed impiantistici delle postazioni di lavoro viene riportata nell'Allegato 7 (luoghi di lavoro), mentre gli aspetti igienistici vengono trattati nella valutazione rivolta al gruppo omogeneo dei lavoratori esposti riportato in Allegato 8 (gruppi omogenei).

Le misure di programma prevedono la verifica costante della corretta disposizione della postazioni e del rispetto dei requisiti di ergonomia.

E' stata inoltre predisposta una *procedura operativa per il lavoro al videoterminale*, allegata al presente documento, per la relativa applicazione da parte dei lavoratori.

7.15 Illuminamento

La valutazione dell'adeguatezza dell'illuminazione naturale e artificiale dei luoghi di lavoro è stata condotta a partire dal rispetto dei requisiti indicati nell'Allegato IV p.to 1.10 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

I criteri di valutazione sono stati formulati sulla base delle norme tecniche di riferimento (UNI EN 12464-1, UNI EN 12464-2) e delle Linee Guida "Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro" emanate dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza sui luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province in collaborazione con l'ISPESL (2006).

In generale, l'analisi è stata condotta per l'accertamento delle condizioni di:

- Buona visibilità;
- Comfort visivo;
- Sicurezza.

Presso la sede della CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a., dal punto di vista qualitativo, non si rilevano particolari criticità per quanto attiene la tipologia di apparecchiature illuminanti installate e loro distribuzione

Le valutazioni di ordine qualitativo sopra riportate, potranno essere integrate nel medio termine da un eventuale indagine strumentale.

7.16 Microclima e stress termico

La valutazione dell'adeguatezza del microclima negli ambienti di lavoro è stata condotta a partire dal rispetto dei requisiti indicati nell'Allegato IV p.to 1.9 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.

I criteri di valutazione sono stati formulati sulla base delle norme tecniche di riferimento (UNI EN ISO 7726, UNI EN ISO 8996, UNI EN 7730, UNI EN ISO 9920) e delle Linee Guida "Microclima, aerazione e illuminazione nei luoghi di lavoro" emanate dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza sui luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province in collaborazione con l'ISPESL (2006).

In generale, l'analisi del microclima è stata condotta sia per l'accertamento delle condizioni di comfort che per la valutazione di eventuali situazioni che possano comportare stress termico.

I lavoratori di CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a., in relazione alla tipologia di attività svolta e alle caratteristiche termiche degli ambienti frequentati, non sono esposti a condizioni di stress termico.

Da un'analisi di tipo qualitativo è emerso che gli ambienti di lavoro di CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a. mostrano condizioni di comfort microclimatico. La sede è, infatti, dotata di sistemi per il riscaldamento ed il raffrescamento dell'aria. Inoltre, non sono state segnalate situazioni di discomfort da parte dei lavoratori.

L'eventuale utilizzo di stufette o altri sistemi di riscaldamento portatili (tutti marcati CE) a supporto del sistema di riscaldamento centralizzato, sarà preventivamente valutato ed autorizzato dal Datore di Lavoro, al fine di garantire l'idoneità di detti dispositivi all'uso cui sono destinati ed alle prescrizioni normative in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Le misure in programma prevedono, comunque, di proseguire con il regolare svolgimento della manutenzione/sanificazione periodica degli impianti di condizionamento, secondo le periodicità previste dalla normativa vigente.

Verranno, inoltre, comunicate al SPP eventuali situazioni di discomfort rilevate dai lavoratori o dal loro rappresentate, al fine di valutare le opportune misure correttive e la necessità di realizzazione di un'indagine strumentale specifica.

7.17 Rumore

La valutazione del rischio rumore viene effettuata, ai sensi dell'art. 190 del Titolo VIII Capo II del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., analizzando le attività svolte dai lavoratori dell'Azienda e verificando, infine, l'eventuale superamento del valore limite di esposizione e dei valori di azione superiori ed inferiori, in relazione al livello di esposizione giornaliera al rumore ed al livello sonoro di picco, definiti all'art. 189 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e di seguito riportati:

Tabella 3 Limiti di riferimento per il rumore

VALORE DI RIFERIMENTO	LIVELLO DI ESPOSIZIONE GIORNALIERA $L_{EX,8h}$	PRESSIONE ACUSTICA DI PICCO p_{peak}
<i>Valori limite di esposizione</i>	87 dB(A)	200 Pa (140 dB(C) riferito a 20 μPa)

VALORE DI RIFERIMENTO	LIVELLO DI ESPOSIZIONE GIORNALIERA $L_{EX,8h}$	PRESSIONE ACUSTICA DI PICCO p_{peak}
<i>Valori superiori d'azione</i>	85 dB(A)	140 Pa (137 dB(C) riferito a 20 μ Pa)
<i>Valori inferiori d'azione</i>	80 dB(A)	112 Pa (135 dB(C) riferito a 20 μ Pa)

Dall'analisi delle attività svolte è emerso che i lavoratori non utilizzano attrezzature rumorose, tali da superare il valore inferiore di azione, o svolgono attività lavorative in luoghi con sorgenti ad elevate emissioni sonore. Pertanto, considerando le attuali condizioni, si ritiene non necessario un approfondimento della valutazione del rischio specifico attraverso indagini strumentali o mediante l'utilizzo dei dati riportati nella banca dati del PAF (Portale Agenti Fisici).

Tale documento sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

7.18 Vibrazioni

La valutazione del rischio vibrazioni (relativamente sia al corpo intero che al sistema mano-braccio) viene effettuata secondo i disposti del Titolo VIII Capo III del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.; i relativi valori limite in termini di "esposizione giornaliera A(8)¹" sono riportati in Tabella:

Tabella 4 Limiti di riferimento per le vibrazioni

VALORE DI RIFERIMENTO	VIBRAZIONI TRASMESSE AL CORPO INTERO	VIBRAZIONI TRASMESSE AL SISTEMA MANO-BRACCIO
Valore Limite di Esposizione per periodi brevi	1.5 m/s²	20.0 m/s²
Valore Limite di Esposizione	1.0 m/s²	5.0 m/s²
Valore di Azione	0.5 m/s²	2.5 m/s²

Dall'analisi del ciclo produttivo dell'azienda, con particolare riferimento alle attrezzature e mezzi che possono comportare un rischio da vibrazioni (comprese eventuali indicazioni in merito presenti nei libretti di uso e manutenzione) nonché ai relativi tempi di esposizione, ricavati dalle informazioni fornite al SPP e dall'analisi dei processi lavorativi, si può concludere la natura e l'entità dei rischi non rendono necessario un approfondimento della valutazione attraverso indagini strumentali.

¹ Valore mediato nel tempo, ponderato in frequenza, delle accelerazioni misurate (in m/s²) per una giornata lavorativa nominale di otto ore.

Infatti i lavoratori di CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a. non utilizzano mezzi o attrezzature che possano esporre al rischio di vibrazioni.

Tale documento sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

7.19 Campi elettromagnetici (CEM)

La valutazione del rischio derivante dall'esposizione a campi elettromagnetici viene realizzata secondo i disposti del Titolo VIII Capo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., come modificato dal D.Lgs. 159/2016 che ha recepito la direttiva 2013/35/UE

Ricordando che per campi elettromagnetici si intendono campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze fino a 300 GHz, nella valutazione è stato verificato il rispetto dei valori limite così definiti:

- “Valori Limite di Esposizione (VLE) relativi agli effetti sanitari”: VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a effetti nocivi per la salute, quali il riscaldamento termico o la stimolazione del tessuto nervoso o muscolare
- “VLE relativi agli effetti sensoriali”: VLE al di sopra dei quali i lavoratori potrebbero essere soggetti a disturbi transitori delle percezioni sensoriali e a modifiche minori nelle funzioni cerebrali
- “Valori di azione (VA)”: livelli operativi stabiliti per semplificare il processo di dimostrazione della conformità ai pertinenti VLE e, ove appropriato, per prendere le opportune misure di protezione o prevenzione specificate nel Capo IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

La valutazione di tale rischio ha avuto come prima fase quella del censimento delle sorgenti presenti e tale fase ha evidenziato la presenza di sole sorgenti giustificabili.

Tra le sorgenti giustificabili rientrano infatti i computer e attrezzature informatiche, le attrezzature da ufficio e gli impianti elettrici con intensità di corrente inferiore a 100A (per il campo magnetico) e isolati (per il campo elettrico).

Per quanto detto, non si individuano rischi particolari di esposizione a CEM per i lavoratori dell'Azienda. Tale valutazione sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento dell'esposizione dei lavoratori.

7.20 Radiazioni ottiche

La valutazione del rischio derivante dall'esposizione a radiazioni ottiche artificiali (ROA) viene effettuata secondo i disposti del Titolo VIII Capo V del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., al fine di evidenziare eventuali situazioni critiche e procedere all'individuazione di eventuali misure di prevenzione e protezione atte a eliminare o ridurre l'esposizione dei lavoratori.

Nella valutazione viene verificato il rispetto dei Valori limite di esposizione alle radiazioni ottiche artificiali non coerenti e coerenti (laser), contenuti nelle parti I e II dell'Allegato XXXVII del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Dall'analisi delle attività svolte da ciascun Gruppo Omogeneo di Lavoratori e delle sorgenti presenti presso la sede di CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a., la valutazione ha evidenziato una situazione che non richiede uno specifico approfondimento di indagine strumentale.

Sono presenti principalmente sorgenti giustificabili, individuate sulla base delle "Indicazioni operative" pubblicate dal Coordinamento Tecnico per la sicurezza nei luoghi di lavoro delle Regioni e delle Province autonome, INAIL e ISS (febbraio 2014).

Le principali sorgenti giustificabili di radiazioni ottiche artificiali presenti sono l'illuminazione standard per ufficio, monitor PC, display, fotocopiatrici.

Le attività svolte all'aperto, seppur presenti nelle mansioni degli operatori di **CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a.** ("*Promotori Commerciali*"), non comportano tempi e modalità di esposizione alla luce solare tale da comportare rischi per gli addetti superiori a quelli della popolazione non esposta per motivi professionali.

Per quanto riguarda l'esposizione a radiazioni ottiche naturali, per le attività svolte all'aperto, bisogna tuttavia tener conto dei soggetti particolarmente sensibili al rischio da esposizione alle radiazioni UV solari (ove presenti), come:

- donne in gravidanza;
- albinosi e individui di fototipo 1-2;
- portatori di malattie del collagene;
- soggetti affetti da alterazioni dell'iride e della pupilla;
- soggetti che abbiano lesioni cutanee maligne o pre-maligne, per esposizioni a radiazioni UV;
- soggetti affetti da patologie cutanee fotoindotte o fotoaggravate, per esposizioni a radiazioni UV.

In caso di accertamento di personale sensibile al rischio specifico, il Medico Competente (o i Dirigenti, nel caso vengano a conoscenza delle informazioni di cui sopra), comunicherà i relativi nominativi al Servizio di Prevenzione e Protezione che provvederà a predisporre le misure di prevenzione e protezione necessarie.

Di seguito si riportano le misure di prevenzione da adottare nel periodo di maggiore attività all'aperto:

- Evitare di togliere gli abiti da lavoro durante lo svolgimento delle attività al sole (anche se si percepisce molto caldo); bensì usare abiti leggeri e larghi che non ostacolino i movimenti, con maniche lunghe ed accollati e pantaloni lunghi. Il grado di protezione dell'abbigliamento deve essere proporzionale all'intensità della radiazione UV solare a cui il lavoratore è esposto.
- Allertare il Medico Competente in caso di utilizzo di certi medicinali che possono sensibilizzare la pelle ed essere la causa di gravi scottature.
- Evitare, se possibile, l'utilizzo di profumi e deodoranti.
- Effettuare frequenti pause presso luoghi freschi e ombreggiati (almeno cinque minuti ogni ora).
- Bere spesso acqua.

7.21 Radiazioni ionizzanti

I rischi correlati all'esposizione a radiazioni ionizzanti sono normati dal D.Lgs. n. 101/2020 che abroga e sostituisce il D.Lgs. 230/95 e s.m.i. Tale apparato normativo prevede che l'effettuazione della valutazione dei rischi per i lavoratori esposti, la definizione delle misure di prevenzione e protezione e la formazione dei lavoratori che utilizzano o sono esposti a sostanze o sorgenti radiogene artificiali, siano attuate da professionisti allo scopo abilitati (Esperto Qualificato). La sorveglianza sanitaria è invece attuata, in relazione alla classe di esposizione dei lavoratori rispettivamente dal Medico competente per esposti di categoria B e Medico Autorizzato per esposti di categoria A.

Per quanto riguarda i luoghi di lavoro di CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a., si rappresenta quanto segue:

- Non vengono utilizzate sostanze o apparecchiature che producono radiazioni ionizzanti;
- In merito agli ambienti di lavoro che rientrano nel campo di applicazione dell'art. 16 del D.Lgs. 101/2020:
 - Non sono presenti luoghi di lavoro sotterranei, semisotterranei o situati al piano terra;
 - Non sono al momento presenti specifiche tipologie di luoghi di lavoro identificate nel Piano nazionale d'azione per il radon di cui all'articolo 10. Si rappresenta che il *Piano nazionale d'azione per il radon* dovrà essere adottato entro 12 mesi dall'entrata in vigore del D.Lgs. 101/2020 (27 agosto 2020).

Al momento, pertanto, il livello di rischio si può ritenere trascurabile, ferma restando l'effettuazione di una nuova valutazione a seguito dell'eventuale aggiornamento delle aree a rischio da parte della Regione o delle indicazioni del Piano nazionale di controllo.

L'esposizione dei lavoratori sarà tenuta sotto controllo e, in caso di cambiamenti, si provvederà ad aggiornare il presente documento con l'integrazione della valutazione del rischio in maniera specifica.

7.22 Altri agenti fisici

Gli altri agenti fisici indicati nel Capo I del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. (art. 180) non già trattati nei paragrafi precedenti sono gli ultrasuoni, gli infrasuoni e le atmosfere iperbariche.

Tali fattori di rischio non sono presenti nelle attività svolte dai lavoratori di CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a. e pertanto non si rende necessario un ulteriore approfondimento di valutazione.

7.23 Gli agenti chimici

Per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti chimici pericolosi si è fatto riferimento a quanto indicato all'art. 223 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Dall'analisi delle attività è emerso che, al momento, i lavoratori di CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a. non effettuano alcun'attività che preveda la manipolazione (anche occasionale) di agenti chimici, pertanto non è necessario procedere con ulteriori approfondimenti.

Le attività di pulizie sono svolte da una ditta esterna. Alcune delle sostanze adoperate per le pulizie sono immagazzinate in armadietto dedicato. Per quantità, caratteristiche di pericolosità e modalità di

immagazzinamento, tali sostanze comportano un rischio trascurabile per i lavoratori **CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a.**

La presente valutazione sarà oggetto di revisione in caso di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

7.24 Gli agenti cancerogeni e mutageni

Per la valutazione del rischio da esposizione ad agenti cancerogeni e mutageni si è fatto riferimento a quanto indicato all'art. 236 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Dall'analisi delle attività è emerso che i lavoratori di CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a. non effettuano alcun'attività che preveda la manipolazione (anche involontaria) di agenti cancerogeni/mutageni e, pertanto, non è risultato necessario procedere con un approfondimento della valutazione attraverso un'analisi specifica.

La presente valutazione sarà oggetto di revisione in caso di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

7.25 Il fumo passivo

La valutazione dei rischi correlati al "fumo passivo" rientra nell'accezione più generale della valutazione dei rischi di cui all'art. 28 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. e tra gli obblighi di tutela della salute dei lavoratori. Rientra invece nella sfera della sicurezza, intesa come prevenzione incendi/esplosione la necessità di disporre e vigilare sul divieto di fumare in determinati luoghi a rischio, aspetto trattato nelle relative sezioni dedicate del presente Capitolo.

Riguardo specificatamente alle problematiche relative al fumo passivo, il CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a., ha stabilito il divieto di fumo in tutti i locali chiusi, così come imposto dall'art. 51 della Legge n. 3 del 16 Gennaio 2003, ad eccezione dei locali privati non aperti ad utenti o al pubblico e di quelli riservati ai fumatori (purchè conformi a quanto previsto dal DPCM del 23 Dicembre 2003 e come tali contrassegnati).

Il divieto di fumare si intende rivolto anche al pubblico e agli utenti che si trovino a qualsiasi titolo negli ambienti di pertinenza di CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a., comprese le imprese appaltatrici/i lavoratori autonomi, alle quali andrà fornita una specifica informazione da parte del Datore di Lavoro ai sensi dell'articolo 26 del D. Lgs. 81/08 e s.m.i.

Il Datore di Lavoro ha provveduto a informare tutti i lavoratori sul rischio dovuto sia al fumo attivo che passivo delle sigarette. Ha, inoltre, dotato la sede di cartellonistica, adeguatamente visibile, che contiene:

1. la scritta "VIETATO FUMARE";
2. l'indicazione della norma che impone il divieto;
3. le sanzioni applicabili;
4. il nominativo del preposto alla vigilanza e all'accertamento dell'infrazione del divieto (

Si è riscontrato un generale comportamento conforme a quanto prescritto dalla normativa e, ad oggi, secondo quanto riferito dall'Azienda, non sono state mai segnalate infrazioni rispetto al divieto di fumo.

7.26 Amianto

Il rischio di esposizione all'inalazione di fibre di amianto può essere deliberata e indesiderata, a seconda che l'esposizione sia correlata all'effettuazione di particolari attività lavorative, come indicato all'art. 246 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., o derivante da manufatti contenenti amianto presenti nei luoghi di lavoro. In particolare, le attività lavorative che, secondo il legislatore, possono comportare l'esposizione ad amianto sono le seguenti: manutenzioni, rimozioni dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonché la bonifica delle aree interessate.

La contaminazione è riferita ad un valore che esprime la concentrazione di fibre d'amianto disperse nell'aria. In particolare, il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all'art. 254 comma 1 prevede un limite d'esposizione professionale pari a 100 ff/l (ovvero 0,1 ff/cm³) d'amianto. Per i lavoratori non "professionalmente esposti" il limite è 1/10 di quello sopra indicato. Rientrano in questa categoria coloro che, pur non essendo abilitati ad effettuare lavorazioni in presenza di amianto, possono trovarsi ad operare all'interno di luoghi di lavoro costruiti con materiali contenenti amianto che, se in cattivo stato di conservazione, possono comportare la dispersione di fibre nell'aria.

Si evidenzia che i lavoratori di CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a. **non rientrano tra i lavoratori professionalmente esposti in quanto non svolgono alcuna attività di manutenzione, rimozione, smaltimento e bonifica dei materiali contenenti amianto.**

Per quanto riguarda la valutazione secondo il DM 06/09/94, che riguarda gli edifici e le strutture con materiali contenenti amianto, lo stesso non trova applicazione nel caso delle attività svolte da **CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a.**, poiché all'interno dei luoghi di lavoro non sono presenti Materiali Contenenti Amianto.

7.27 Gli agenti biologici

Il Titolo X del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. si applica, come specificato nell'art. 266, comma 1, "a tutte le attività lavorative nelle quali vi è rischio di esposizione ad agenti biologici". Come specificato nell'art. 267, comma 1 lettera a), si intende, per "agente biologico: *qualsiasi microrganismo anche se geneticamente modificato, coltura cellulare ed endoparassita umano che potrebbe provocare infezioni, allergie o intossicazioni*".

Sulla base di queste definizioni e dell'elenco dei lavori che possono comportare la presenza di agenti biologici (Allegato XLIV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.), si può affermare che i lavoratori di CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a. non sono esposti al rischio, né per esposizione indesiderata né per uso deliberato di agenti biologici.

La presente valutazione sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare potenziale esposizione al rischio.

7.28 Rischio di esplosione

In fase di attuazione della valutazione dei rischi, per quanto attiene la presenza di luoghi dove è possibile la formazione di atmosfere esplosive, così come definite all'art. 288 del D.Lgs. 81/08, si è attuato quanto previsto dallo stesso Decreto (TITOLO XI e Allegati XLIX, L e LI), allo scopo di adottare le misure adeguate per raggiungere gli obiettivi definiti in conformità alla direttiva 1999/92/CE, relativa alle prescrizioni minime per il miglioramento della tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori esposti al rischio di atmosfere esplosive.

È emerso che, per la tipologia di attività svolta, per le caratteristiche dei luoghi di lavoro e per la tipologia di impianti presenti e sostanze utilizzate, i lavoratori di CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a. non risultano esposti al rischio di esplosione.

Tale documento sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

7.29 Rischi collegati allo stress lavoro-correlato

Lo Stress lavoro-correlato è uno stato di disagio, che può tradursi in malessere e/o disfunzioni fisiche e psicologiche, legato alla capacità individuale delle persone di superare e gestire il gap rispetto alle attese o alle richieste provenienti dal lavoro. L'esposizione a tale rischio può avere conseguenze non solo a livello del/dei lavoratori interessati ma anche su l'intera Organizzazione aziendale.

I fattori organizzativi legati al contesto e contenuto del lavoro, possono portare quindi i lavoratori a lavorare in una condizione di stress i cui effetti in presenza di altri rischi, di natura fisica, chimica, ecc, possono essere ulteriormente amplificati.

I criteri generali su cui si deve basare la valutazione dei rischi da stress lavoro correlato sono stati a suo tempo stabiliti dalla Commissione Consultiva Permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, recepiti nella ***"lettera circolare in ordine alla approvazione delle indicazioni necessarie alla valutazione del rischio da stress lavoro-correlato di cui all'art 28, comma 1-bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modifiche e integrazioni"*** del 18/11/2010.

Al riguardo l'INAIL ha emanato, e aggiornato nel tempo, apposite Linee Guida per la Valutazione di tale rischio nelle quali, nel rispetto delle indicazioni metodologiche della Commissione Consultiva, sono definiti metodi e strumenti operativi (*cfr. "Metodologia per la Valutazione e gestione del rischio stress lavoro-correlato" -ed 2017*).

In particolare il percorso Valutativo è articolato come segue:

1.Fase propedeutica: in questa fase si costituisce il Gruppo di Gestione della Valutazione, si identificano i gruppi omogenei di lavoratori, si sviluppa il piano di valutazione e gestione del rischio e si sviluppa la strategia comunicativa e di coinvolgimento del personale;

2.Valutazione Preliminare: viene realizzata attraverso la raccolta di indicatori, oggettivi, verificabili, e, ove possibile, numericamente apprezzabili, appartenenti alle seguenti tre distinte famiglie per ogni gruppo omogeneo individuato nella fase precedente:

- Indicatori AZIENDALI (eventi sentinella);

- Indicatori di CONTESTO del lavoro;
- Indicatori di CONTENUTO del lavoro;

3. Valutazione Approfondita: tale fase prevede la valutazione della percezione soggettiva delle possibili fonti di stress presenti sul luogo di lavoro, ad esempio attraverso il coinvolgimento diretto dei lavoratori (gruppi omogenei) e l'utilizzo di differenti strumenti quali questionari, focus group, interviste semistrutturate e colloqui individuali. Tale Valutazione viene realizzata **solo** nel caso in cui gli esiti della valutazione preliminare abbiano evidenziato situazioni di criticità a fronte delle quali sono state attuate apposite misure correttive che, tuttavia, non hanno consentito di risolvere le problematiche riscontrate. Pertanto non è una Fase obbligatoria ma comunque raccomandata dall'INAIL al fine di verificare alcune aree critiche emerse al termine della Valutazione Preliminare o per confermare gli esiti della stessa.

4. Pianificazione degli interventi: a seguito della fase valutativa si individuano gli interventi e le azioni necessarie a correggere le criticità emerse e a migliorare le condizioni di lavoro del GOL.

Per quanto attiene il CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a. la Valutazione dello Stress lavoro-correlato è in fase di pianificazione da parte del Datore di Lavoro, a fronte delle esigenze al riguardo evidenziate dal servizio di prevenzione e protezione e dal medico competente. Gli esiti della Valutazione saranno oggetto di una specifica relazione, che diverrà parte integrante del presente Documento.

7.30 Le lavoratrici madri

La valutazione dei rischi per la sicurezza e la salute delle lavoratrici in gravidanza (cfr. Allegato 10) è stata effettuata secondo quanto previsto dal D.Lgs. 151 del 26 marzo 2001 e s.m.i., CAPO II, con riferimento agli Allegati A, B e C dello stesso Decreto.

Sulla base della valutazione riportata in Allegato 8 (valutazione dei rischi per i GOL) e seguendo lo schema ivi impostato, per ciascuna attività svolta e per ciascun rischio, la valutazione è stata effettuata per lavoratrici in fase di gravidanza, lavoratrici nel primo periodo dell'allattamento (fino a 7 mesi dopo il parto) e lavoratrici nel secondo periodo di allattamento (fino a un anno di vita del bambino). In particolare, relativamente a questo secondo periodo i problemi sono legati alla salvaguardia della funzionalità dell'allattamento, che può essere compromessa dai ritmi e turni di lavoro e dall'eventuale gestione di situazioni di emergenza.

In sintesi di seguito si riportano delle considerazioni di carattere complessivo:

Le lavoratrici di CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a., occupate all'interno degli uffici, svolgono attività lavorative che, tranne che per problematiche fisiche individuali, non rappresentano criticità per quanto attiene lo sviluppo del feto e il successivo periodo di allattamento.

Non svolgono attività che comportano rischi particolari per donne in gravidanza o allattamento, secondo i criteri fissati dal citato decreto 151/01 e s.m.i. Di conseguenza le misure di prevenzione e la gestione dei periodi di astensione dal lavoro per maternità seguono i criteri generali fissati dal decreto stesso.

7.31 Lavoro notturno

Il lavoro notturno è regolamentato dal D.Lgs. 66/2003 e s.m.i. che ha recepito la direttive europee 93/104/CE e 2000/34/CE concernenti alcuni aspetti dell'organizzazione dell'orario di lavoro.

In particolare viene definito:

- **Periodo notturno:** un periodo di almeno sette ore consecutive comprendenti l'intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino.
- **Lavoratore notturno:**
 - o Qualsiasi lavoratore che durante il periodo notturno svolga almeno tre ore del suo tempo di lavoro giornaliero impiegato in modo normale;
 - o Qualsiasi lavoratore che svolga durante il periodo notturno almeno una parte del suo orario di lavoro secondo le norme definite dai contratti collettivi di lavoro. In difetto di disciplina collettiva è considerato lavoratore notturno qualsiasi lavoratore che svolga per almeno tre ore lavoro notturno per un minimo di ottanta giorni lavorativi all'anno; il suddetto limite minimo è riproporzionato in caso di lavoro a tempo parziale;

Nel caso specifico, in base alle informazioni fornite dall'Azienda, è emerso che non viene svolta in alcun modo attività lavorativa nel periodo notturno, pertanto non trova applicazione la normativa specifica.

7.32 Lavoro in solitario

Per lavoro in solitario si intende quella situazione in cui il lavoratore si trova ad operare da solo, anche temporaneamente, senza una sorveglianza, un'interrelazione diretta o la presenza ravvicinata di altri soggetti.

Attualmente non esiste una norma che regolamenti in modo specifico il lavoro in solitario, il D.Lgs. 81/08 e s.m.i., infatti, esplicita l'obbligo di vigilanza di terzi durante lo svolgimento di determinate attività solo per alcune particolari condizioni di lavoro (come ad esempio, nel caso di utilizzo delle scale in condizioni particolari, operazioni di montaggio/smontaggio opera provvisoria, effettuazione di lavori in ambienti confinati o sospetti di inquinamento). Pertanto per ciascuna situazione occorre individuare quali misure tecniche e/o organizzative devono essere poste in atto per gestire al meglio le criticità correlate al lavoro in solitudine.

Le principali criticità legate a un lavoro in solitario sono:

- La difficoltà di gestione di una qualsivoglia tipologia di emergenza, sia essa di ordine tecnico che fisico (emergenze sanitarie a seguito di infortuni, malesseri, ecc.) a causa dell'isolamento fisico, logistico e telefonico o della difficoltà di essere soccorsi in tempi brevi;
- Il carico di lavoro fisico o psicologico della persona tenuta a lavorare da sola (come ad esempio la maggiore responsabilità individuale, il senso di solitudine, il maggiore livello di attenzione richiesto nello svolgimento di talune azioni, ecc.)

La condizione di lavoro in solitario può non essere necessariamente permanente. Può accadere, infatti, che un lavoratore riceva un compito occasionale che deve essere svolto autonomamente e in luogo isolato, per un periodo più o meno breve, in altri casi si può parlare di lavoro in solitario per effetto di

cause organizzative quali, per esempio, la necessità di lavorare oltre il normale orario di lavoro. Alle criticità legate al lavoro in “solitario” concorrono anche altri fattori, oltre gli aspetti logistici e organizzativi (luoghi remoti, lavoro in turni, lavoro notturno, ecc.), quali ad esempio la presenza di agenti che possono rendere critica una situazione che è già in partenza “speciale”, la posizione geografica o territoriale, la non conoscenza dei luoghi, i fattori ambientali avversi.

Dall’analisi delle attività è emerso che non effettuano alcun’attività in solitario.

Tale documento sarà oggetto di revisione in occasione di un eventuale cambiamento delle attività che possano comportare esposizione al rischio.

7.33 Rischi di aggressione esterne sul lavoro

Il Rischio di aggressioni sul lavoro da parte di soggetti esterni all’Azienda, rappresenta un fattore significativo soprattutto per alcuni comparti/settori lavorativi che prevedono il contatto frequente con utenti esterni di un servizio, quali ad esempio:

- settore finanziario: banche, agenzie riscossione crediti, ecc.

L’attuale quadro normativo, al momento non prevede disposizioni specifiche per contrastare tale fenomeno e contenerne gli effetti, anche se negli ultimi anni sono state emanate diverse Linee Guida, Buone Prassi e Raccomandazioni, da parte di Associazioni di categoria, dal Ministero della Salute, ecc. per specifici comparti operativi.

Le misure di prevenzione da adottare devono essere tarate sulla specifica realtà organizzativa, in relazione alla tipologia di servizi erogati e al loro impatto sociale, al contesto lavorativo e alle peculiarità dei “soggetti” esterni che potrebbero dar seguito all’aggressione.

In via generale tali misure prevedono: una idonea progettazione e allestimento dei luoghi di lavoro; la formazione del personale su tale tipologia di rischio e sulle procedure di controllo/gestione delle situazioni critiche; la dotazione di strumenti per la tempestiva attivazione delle richieste di soccorso; l’organizzazione del lavoro (con particolare riferimento ai turni di lavoro, al dimensionamento personale, alla rotazione nelle attività a maggior rischio), ecc..

Dall’analisi delle attività è emerso che il rischio per il personale dell’Azienda può definirsi basso. Tuttavia tale valutazione sarà oggetto di revisione nel caso dovessero verificarsi eventi incidentali rientranti in questa categoria.

7.34 Rischi connessi alla specifica tipologia contrattuale applicata

Diverse ricerche svolte a livello nazionale e internazionale sembrano indicare che i lavoratori impiegati con forme di lavoro atipico sono maggiormente soggetti ad infortuni rispetto a lavoratori che, a parità di effettiva attività svolta, sono assunti con contratti “ordinari”, tipicamente coincidenti con assunzione a tempo pieno e indeterminato.

La frammentazione delle organizzazioni e la volatilità dei rapporti di lavoro sono alla base di tre tipologie di criticità che, complessivamente, possono causare un deterioramento dei livelli di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori atipici:

- Minore efficacia degli strumenti ordinari di valutazione dei rischi,
- Minore coinvolgimento dei lavoratori atipici all'interno dei sistemi aziendali per la prevenzione della salute e sicurezza, in particolare per quanto concerne le attività di prevenzione e protezione,
- Maggiori difficoltà di applicazione delle tutele minime previste dalla normativa (formazione, sorveglianza sanitaria, ecc.) e di definizione delle relative responsabilità.

Forme di lavoro atipico sono quelle regolate da forme di contratto alternative al contratto a tempo pieno e indeterminato: a tempo determinato, somministrazione di lavoro (ex lavoro interinale), collaborazione occasionali.

In linea generale, comunque, le procedure di gestione della salute e sicurezza aziendali verranno applicate anche ai lavoratori atipici eventualmente assunti a seguito della pubblicazione del presente documento, considerati comunque destinatari delle misure di tutela della salute e sicurezza, coerentemente con la definizione ampia di lavoratore data nell'art. 2 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. e le modalità specifiche di applicazione previste dall'art. 3.

7.35 Rischi connessi alle differenze di genere

Le statistiche sugli infortuni e le malattie mostrano che gli uomini e le donne subiscono mediamente danni in vie diverse e preferenziali. Ad esempio gli uomini hanno un maggior numero di infortuni di elevata gravità, mentre le donne si assentano più frequentemente degli uomini per problemi di malattie quali, ad esempio, quelli da stress, le infezioni ecc.

Ovviamente le medie risentono anche di elementi di carattere culturale e sociale, come la prevalenza dell'occupazione femminile o maschile in determinati comparti produttivi che hanno rischi specifici diversi. Tuttavia non si può trascurare il fatto che in molti casi i limiti di riferimento e le condizioni ergonomiche sono testati su una popolazione non sempre correttamente eterogenea.

In relazione a quanto sopra, pertanto, nelle attività di valutazione dei rischi specifici, a cui si rimanda per le specifiche di dettaglio, si è tenuto conto volta per volta delle differenze di genere per ciascun gruppo omogeneo.

Sulla base della relazione annuale sui dati della sorveglianza sanitaria e sull'acquisizione diretta di informazioni ed elementi direttamente dai lavoratori e delle lavoratrici, anche attraverso il loro Rappresentante.

Nel caso di CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a., le attività svolte dai lavoratori non configurano situazioni di rischio significativo in relazione alle differenze di genere.

7.36 Rischi connessi all'età

Nell'arco dell'ultimo decennio stiamo assistendo ad un graduale aumento dei cosiddetti «rischi emergenti» per la salute e la sicurezza, sui cui la normativa è meno puntuale, nella definizione dei

criteri di effettuazione della valutazione e delle modalità attuative delle misure di prevenzione, rispetto ai rischi tradizionali. In particolare, **si possono definire tali i rischi:**

- che **non esistevano in passato** o comunque non contemplati specificatamente nelle disposizioni normative
- nei confronti dei quali è **mutata la percezione sociale** o **le conoscenze scientifiche**
- per i quali **risulta aumentato l'impatto**, in termini di probabilità di incidenza, di effetti dannosi o di pericoli correlati

Tra questi si possono annoverare i rischi psico-sociali, i disturbi muscoloscheletrici e rischi correlati all'invecchiamento.

In particolare, riguardo a quest'ultimo aspetto, numerosi studi evidenziano che alcuni tra i fattori più frequenti causa di stress lavoro-correlato sono maggiormente sofferti dai lavoratori più anziani:

- l'aumento dei carichi di lavoro
- il prolungamento dell'orario lavorativo
- il lavoro a turni e notturno

Anche la sorveglianza sanitaria evidenzia nei lavoratori più anziani criticità a livello di DMS che spesso portano a limitazioni dell'idoneità con esclusione da talune attività.

Le statistiche nazionali ed europee evidenziano una differenza dell'esposizione ad infortuni e/o malattie professionali dei lavoratori in funzione dell'età crescente, correlati a

- decremento del livello di efficienza e capacità psico-fisica e conseguente aumento disordini muscolo-scheletrici, ipersuscettibilità ad agenti chimici e biologici; aumento del tempo di recupero dopo attività prolungate, faticose e/o stressanti
- variazioni delle capacità sensoriali con l'avanzare dell'età (es. diminuzione dell'acuità sensoriale visiva ed acustica, minor controllo dell'equilibrio, peggioramento della prontezza dei riflessi, ecc.);

Bisogna tuttavia osservare che i rischi correlati all'età possono interessare, per aspetti legati alla percezione del rischio o all'inesperienza anche i lavoratori molto giovani. Si osserva quindi:

- l'eventuale incremento del tasso infortunistico e il fabbisogno formativo prevalentemente necessario a colmare la carenza di sufficiente esperienza;
- la percezione dei rischi, che se non corretta, sovente porta tale soggetti a maggiori esposizioni ad agenti chimici e fisici;

Pertanto il Datore di Lavoro di CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a., in collaborazione con il RSPP ed il MC, nell'effettuazione della valutazione dei rischi per tutti i GOL ha tenuto in considerazione i suddetti fattori, valutando in particolare l'andamento degli infortuni e delle malattie professionali, nonché gli esiti della sorveglianza sanitaria per i lavoratori over 45.

L'esito di tali analisi è stato che le attività svolte dai lavoratori non configurano al momento situazioni di rischio attribuibile alle differenze di età.

7.37 Rischi connessi alla provenienza da altri paesi

I principali rischi legati alla provenienza dagli altri paesi riguarda in particolare il contesto sociale in cui il lavoratore si viene a trovare ed agli ostacoli che questo comporta soprattutto in termini di:

- gap linguistico,
- comportamenti e difficoltà di integrazione,
- insoddisfazione nel lavoro,
- stress lavoro correlato.

In particolare il gap linguistico come pure la consuetudine a comportamenti diversi può rappresentare un problema in termini di integrazione ma anche difficoltà di coinvolgimento delle attività di prevenzione e protezione.

Le statistiche europee mettono anche in evidenza una maggiore rilevanza degli infortuni che occorrono a tale categoria di lavoratori, anche perché spesso impiegati in lavorazioni più gravose o con carichi di lavoro maggiori.

Al momento presso CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a. non sono presenti lavoratori provenienti da paesi esteri. Qualora dovessero essere assunti lavoratori stranieri sarà verificato il loro livello di comprensione dell'italiano sulla base del quale sarà valutata la necessità di eventuali misure compensative, ad es. predisponendo materiale formativo e informativo in lingua inglese o altra lingua straniera, organizzando corsi di apprendimento dell'italiano, ecc..

7.38 Valutazione del rischio legato all'assunzione di bevande contenenti alcool e/o sostanze psicotrope e stupefacenti

L'individuazione delle mansioni per le quali l'assunzione di alcool e/o di sostanze psicotrope e stupefacenti possa comportare "rischi per i terzi", di cui rispettivamente alla:

- L. 125/2001 e Provvedimento attuativo del 16/03/2006
- DRP 309/90 art. 125 del e Allegato 1 del Provvedimento del 30/10/2007,

si inquadra nel più generale obbligo da parte del Datore di Lavoro di valutare "tutti i rischi lavorativi", di cui agli artt. 17 e 28 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81.

In particolare, il Datore di Lavoro ha l'obbligo di:

- Informare i lavoratori sulle disposizioni di legge in materia di rischi correlati all'assunzione di alcool e droghe e relative misure di prevenzione e controllo;
- Disporre il divieto di somministrazione di tali bevande alcoliche in ogni luogo e periodo di lavoro
- Comunicare al Medico Competente l'elenco dei lavoratori appartenenti alle categorie a rischio per la pianificazione dei previsti controlli sanitari;
- Comunicare ai lavoratori interessati la data ed il luogo degli accertamenti stabiliti dal Medico Competente, dando un preavviso massimo di 1 giorno dalla data stabilita;

- Gestire le eventuali positività secondo le indicazioni di legge, adottando provvedimenti organizzativi finalizzati all'interdizione immediata del lavoratore dallo svolgimento delle mansioni "a rischio", assicurando adibizione dello stesso ad altra attività e la conservazione del posto di lavoro del lavoratore avviato a percorsi di recupero e disintossicazione.

D'altra parte i lavoratori sono obbligati a rispettare le disposizioni aziendali in materia e a sottoporsi ai previsti controlli sanitari, operati dal medico competente secondo le modalità e periodicità definite dalla norma.

Nel caso di CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a., non sono svolte attività rientranti tra quelle individuate nell'Allegato 1 del Provvedimento del 30/10/2007 né rientranti tra quelle individuate nell'Allegato 1 del Provvedimento del 16 marzo 2006.

7.39 Rischi Interferenziali: Sicurezza nei Contratti d'appalto di servizi, opere e forniture

I cosiddetti "rischi interferenziali" sono correlati al verificarsi di taluni eventi/circostanze, da cui possono scaturire danni a beni e/o persone derivanti dalle attività svolte da soggetti, afferenti a diverse realtà aziendali, che operano nelle medesime aree/luoghi di lavoro.

L'art. 26 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. definisce i criteri e adempimenti necessari a garantire adeguati livelli di sicurezza nel caso di affidamento di appalti di servizi, opere e forniture, all'interno di un'azienda/unità produttiva di cui il Datore di Lavoro Committente detiene la disponibilità giuridica, ad una o più imprese appaltatrici.

Gli elementi essenziali su cui il Datore di Lavoro pone la sua attenzione nella gestione degli appalti, all'interno dell'Azienda in esame sono:

- La qualifica dei fornitori, appaltatori ed eventuali lavoratori autonomi;
- Lo scambio di informazioni sui rischi presenti nei luoghi ove saranno espletate le attività oggetto dell'appalto e sulle relative misure di prevenzione e protezione adottate e/o da adottare, nonché sulle norme comportamentali da adottare in caso di emergenza o eventi accidentali;
- La collaborazione e cooperazione con le ditte appaltatrici e subappaltatrici per l'eliminazione o riduzione degli eventuali rischi interferenziali, attraverso l'elaborazione, da parte del "committente", del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali, nei casi previsti di cui al comma 3-bis del sopracitato articolo. Al riguardo il Committente dovrà richiedere all'Appaltatore il nominativo del Preposto, da questo individuato per sovrintendere alle attività oggetto dell'appalto durante l'esecuzione delle stesse.

Nei contratti rientranti nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs. 81/08 "Cantieri temporanei e mobili", laddove sia prevista la presenza, anche non contemporanea, di più ditte appaltatrici e/o lavoratori autonomi, le misure di coordinamento per la prevenzione dei rischi interferenziali sono invece riportate all'interno del Piano di sicurezza e Coordinamento, redatto dal Coordinatore per la Progettazione (e aggiornato o realizzato nei casi previsti dal Coordinatore in fase di Esecuzione dei lavori). Tale documento sostituisce in tutto e per tutto il DUVRI.

I Rischi che derivano dall'acquisto di beni, opere e servizi e dal lavoro di terzi (società appaltatrici, lavoratori autonomi, ecc.) sono oggetto di specifiche azioni di prevenzione e di coordinamento

conformemente a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., conformemente a quanto previsto dall'Allegato 12.1 la procedura per la gestione delle ditte esterne ed i prestatori d'opera.

In tutti i casi di affidamento di lavori, servizi e forniture all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria Azienda, anche per quelli esclusi dall'obbligo di redazione dei DUVRI, ai sensi del comma 3-bis art. 26 D.Lgs. 81/08 e s.m.i., si prevede lo scambio dell'informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro interessati.

In caso di necessità, previo recepimento delle informazioni relative alle ditte esterne incaricate e delle attività svolte (breve descrizione contenente informazioni su: turni di lavoro, numero di lavoratori impegnati, attrezzature e sostanze utilizzate/stoccate dall'appaltatore), il Servizio di Prevenzione e Protezione supporterà le Funzioni preposte nella elaborazione/aggiornamento della documentazione, laddove necessaria (informativa sui rischi presenti nei luoghi di lavoro e misure di prevenzione adottate, DUVRI, ecc.) e prevista dalla normativa vigente.

SEZIONE V - INFORMAZIONE, FORMAZIONE E ADDESTRAMENTO

8 L'Informazione e la Formazione

La formazione è uno dei punti critici per la prevenzione degli infortuni. Sulla base degli esiti della valutazione dei rischi e a seguito dell'analisi del fabbisogno formativo per ciascun Gruppo Omogeneo di Lavoratori, sono state previste le azioni formative dettagliate nei paragrafi successivi, i cui contenuti minimi dei programmi, le periodicità e modalità di effettuazione sono definiti di due Accordi Stato-Regioni del 21 Dicembre del 2011 (uno per DDL coincidente con RSPP e uno per lavoratori in generale), così come la durata di ogni tipologia di corso.

CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a. effettua l'Informazione e la Formazione dei propri lavoratori, coerentemente con le disposizioni normative.

Per i lavoratori già formati, saranno programmati i corsi di aggiornamento, con periodicità quinquennale della durata minima di 6 ore.

Nel caso dei neoassunti la formazione viene avviata anteriormente o, se ciò non risultasse possibile, contestualmente all'assunzione. Il relativo percorso formativo deve essere comunque completato entro e non oltre i 60 giorni dall'assunzione.

In particolare il percorso formativo si articola in due moduli distinti:

- Modulo generale: la durata non dovrà essere inferiore alle 4 ore (per tutti i settori/comparti);
- Modulo specifico: la durata dovrà essere dalle 4 alle 12 ore, in funzione dello specifico settore di appartenenza (in base all'elenco riportato in Allegato 2 all'Accordo Stato-Regioni).

Anche per questi lavoratori saranno programmati i corsi di aggiornamento, con periodicità quinquennale della durata minima di 6 ore, ai sensi del p.to 9 dell'Accordo Stato-Regioni.

8.1 Informazione di tutto il personale in materia di igiene e sicurezza sul lavoro

L'azione informativa, rivolta a tutti i dipendenti della CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a., prevede la distribuzione a tutti i lavoratori di materiale informativo a prescindere dalla mansione e da eventuali rischi specifici cui sono esposti.

Gli opuscoli garantiscono una consultazione veloce e chiara dei principi generali per l'organizzazione della sicurezza nei luoghi di lavoro, illustrati in modo da rispondere alle esigenze delle diverse figure coinvolte nel sistema di gestione della sicurezza previsto dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

L'opuscolo di prevenzione per lavoratori fornisce una serie di indicazioni indispensabili per informare e sensibilizzare i lavoratori riguardo alla prevenzione nei luoghi di lavoro.

8.2 Formazione per Datore di lavoro

Tra le novità introdotte dal D.lgs. 146/2021, in aggiornamento al D.lgs. 81/08, a partire dal 20 dicembre 2021 è previsto un obbligo formativo specifico per il Datore di Lavoro.

Ad oggi non è stato adottato, da parte della Conferenza Permanente Stato Regioni, l'accordo che individui la durata e contenuti minimi nonché la modalità di verifica finale della formazione obbligatoria, compresa la modalità di verifica dell'efficacia della formazione erogata.

A seguito della sua definizione, si procederà alla formazione specifica.

8.3 Formazione per Dirigenti

Date le ridotte dimensioni della società, non sono stati individuati dirigenti per la sicurezza.

8.4 Formazione per i preposti

Sono stati svolti corsi per Preposti, secondo il p.to 5 dell'Accordo Stato Regioni, comprendenti la formazione per lavoratori (generale e specifica, rif. Par. 8.5) e una formazione particolare, della durata di 8 ore, in relazione ai compiti da essi esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Al riguardo si fa osservare che, in attesa dell'emanazione del nuovo Accordo, che prevede lo svolgimento della formazione in presenza e con cadenza almeno biennale (o comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi), i Preposti potranno essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell'art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 (che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dalla Legge 215/21).

Occorre verificare e tenere aggiornata la formazione dei preposti.

8.5 Formazione del personale, generale e sui rischi specifici

Sono stati svolti corsi per i rischi specifici dei lavoratori secondo il p.to 4 dell'Accordo Stato Regioni per i lavoratori, che tengono conto di quanto imposto all'art. 37, comma 1, lettera a) del D.Lgs. 81/08, ovvero garantire "una formazione sufficiente e adeguata" dei lavoratori, attraverso un modulo generale della durata di 4 ore e un modulo di formazione specifica, in relazione ai compiti esercitati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

Le attività svolte dai lavoratori di CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a. rientrano tra i settori a rischio basso (cfr. Accordo Stato-Regioni Lavoratori – Allegato 2), pertanto, la durata del modulo di formazione specifica è pari a **4 ore**.

I corsi di aggiornamento sono organizzati secondo il p.to 9 dell'Accordo Stato Regioni per i lavoratori, ovvero con periodicità quinquennale e della durata minima di 6 ore, in relazione ai compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

8.6 Formazione relativa alle procedure del piano di emergenza

Le informazioni sulle procedure da attuarsi in caso di emergenza destinate a tutti i lavoratori vengono impartite in occasione degli incontri di informazione-formazione generale in materia di igiene e sicurezza del lavoro.

8.7 Formazione Addetti all'antincendio

In accordo al DM 02 settembre 2021 e s.m.i. ai fini dell'organizzazione delle attività formative sono individuati i percorsi formativi in funzione della complessità dell'attività e del livello di rischio.

Per tutto il personale individuato e nominato dal Datore di lavoro quale addetto alla gestione e lotta antincendio sono previste delle edizioni di formazione teorica ed addestramento antincendio e relativi aggiornamenti quinquennali in riferimento ai contenuti minimi e modalità stabilite dal D.M. 02 settembre 2021 e s.m.i..

La formazione e l'addestramento pratico deve essere coerente con quanto riportato nella tabella seguente:

Livello di Rischio	Formazione teorica	N. Ore	Addestramento	N. Ore
Livello I	Antincendio Rischio	2	Esercitazioni pratiche	2

Saranno programmati nel breve termine i corsi di aggiornamento per tutti gli addetti all'antincendio.

8.8 Formazione Addetti al primo soccorso

Tenendo conto di quanto previsto dal D.M. n. 388 del 15/07/2003, "le aziende ovvero le unità produttive sono classificate, tenuto conto della tipologia di attività svolta, del numero dei lavoratori occupati e dei fattori di rischio", nei tre gruppi A/B/C.

All'interno della squadra di gestione delle emergenze sono individuati gli addetti al primo soccorso, a tali figure è stato destinato il corso di formazione ed addestramento pratico della durata di 12 ore in riferimento ai programmi indicati dal D.M. 388/2003, per le aziende del Gruppo B.

Gli addetti all'emergenza per il primo soccorso dovranno aggiornare la formazione ogni tre anni almeno per quanto attiene alla capacità di intervento pratico.

Saranno programmati nel breve termine i corsi di aggiornamento per tutti gli addetti all'emergenza per il primo soccorso.

8.9 Formazione specifica dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza

Per i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza sono previsti:

1. Un corso della durata di 32 ore - Formazione completa.

2. Un corso della durata 4 ore annue (numero lavoratori inferiore a 50) - Formazione di aggiornamento.

Tale formazione deve essere oggetto di aggiornamento annuale.

8.10 Formazione specifica del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione

Il RSPP del CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a. ha ricevuto l'idonea formazione e partecipa sistematicamente agli aggiornamenti programmati secondo la periodicità prevista dalla normativa.

SEZIONE VI - LA GESTIONE DELLA PREVENZIONE IN AZIENDA

9 Il sistema di gestione della sicurezza

Il D.Lgs. 81/08 e s.m.i. all'art. 30 ("Modelli di organizzazione e di gestione") individua i criteri mediante i quali una azienda può implementare un sistema di gestione della prevenzione avente efficacia esimente per il Datore di Lavoro e tutte le Funzioni coinvolte nella gestione della prevenzione, rispetto a gli obblighi giuridici in materia di salute e sicurezza sul lavoro e relativa vigilanza sul corretto adempimento degli stessi. Sono altresì definiti i modelli di SGSL ritenuti conformi e coerenti con tale obiettivo.

Gli aspetti relativi alla sicurezza sono anche gestiti nell'ambito del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOGC) implementato da CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a. con lo scopo di prevenire comportamenti idonei a configurare fattispecie di reato ed illecito previsti dal D.Lgs. 231 e s.m.i, inclusi i reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

CFI Cooperazione Finanza Impresa S.c.p.a. gestisce la sicurezza sul lavoro attraverso una serie di documenti e di procedure, il cui elenco si riporta di seguito:

- documenti generali (ad es. il presente documento, il Piano di emergenza, ecc.);
- alcune procedure di gestione ("*Procedura di Gestione Appalti*" – Allegato 12.1 e "*Procedura di gestione del Lavoro al VDT*" – Allegato 12.2);
- i registri monotematici contenenti il censimento e gli scadenziari per tutti gli elementi critici del sistema da sottoporre a controllo o verifica periodica (ad es. registro delle verifiche periodiche antincendio, ecc.).

Nel seguito vengono richiamati gli elementi del sistema di gestione che hanno maggiore impatto sui rischi descritti nel presente documento.

9.1 Gestione, monitoraggio e verifica degli adeguamenti

La realizzazione degli adeguamenti prevista dal D.Lgs. 81/08 e s.m.i. art. 28 comma 2 lett. d. viene effettuata sia sulla base di piani di intervento programmati definiti dall'Amministrazione, sia su segnalazione del Servizio di prevenzione e Protezione tramite appositi sopralluoghi e relative Schede di Valutazione del rischio dove vengono riportate le criticità riscontrate, le misure di adeguamento e i termini di effettuazione di tali adeguamenti. Le segnalazioni possono altresì essere effettuate dal Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.

9.2 Gestione acquisti/approvvigionamenti e degli appalti

I Rischi che derivano dall'acquisto di beni, opere e servizi e dal lavoro di terzi (società appaltatrici, lavoratori autonomi, ecc.) sono oggetto di specifiche azioni di prevenzione e di coordinamento conformemente a quanto previsto dagli artt. 26 e 27 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

Si riporta in Allegato 12.1 la procedura per la gestione delle ditte esterne ed i prestatori d'opera.

9.1 Gestione Formazione

Le attività di formazione dei lavoratori verranno effettuate periodicamente, in relazione agli aggiornamenti normativi in materia di sicurezza sul lavoro e sicuramente in caso di nuove assunzioni/nuove nomine.

9.2 Gestione Sorveglianza sanitaria

Le attività di sorveglianza sanitaria sono svolte dal Medico Competente nominato dal Datore di Lavoro, secondo i requisiti specificati all'art. 25 e 41 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i..

In particolare, per quanto attiene la gestione e conservazione della documentazione sanitaria prodotta, il Medico Competente esegue l'aggiornamento periodico delle cartelle sanitarie e di rischio dei lavoratori, garantendo la privacy e la custodia sotto la propria responsabilità presso il luogo concordato in fase di nomina; inoltre, informa i singoli lavoratori sul significato e sui risultati degli accertamenti svolti e, alla cessazione del rapporto di lavoro, consegna la documentazione sanitaria, dando le opportune informazioni sulla corretta conservazione ed uso.

9.3 Gestione della documentazione di sicurezza

La documentazione relativa alla sicurezza delle strutture e degli impianti è conservata presso gli uffici del referente interno in materia di salute e sicurezza (**Andrea Ruberti**) dove vengono conservati anche in copia i seguenti documenti:

- Copia certificati di idoneità alla mansione;
- Copia attestati di formazione relativa alla sicurezza sul lavoro, all'antincendio ed al primo soccorso;
- Verbali di sopralluogo e di riunione relativi alla sicurezza sul lavoro;
- Documento di valutazione dei rischi ex art. 28 del D.Lgs. 81/08;
- Registro infortuni;
- Registro delle verifiche periodiche.

9.4 Gestione delle emergenze

Le emergenze sono gestite secondo quanto riportato nel piano di Gestione delle Emergenze, a cui si rimanda per ulteriori dettagli. La valutazione della conoscenza delle procedure da parte della squadra di emergenza è verificata con l'esecuzione delle prove di evacuazione annuali.